

Gianni Dore

Amministrare l'esotico. Un caso di etnologia applicata nell'Africa Orientale Italiana (1936-1941)

(doi: 10.1408/7430)

Quaderni storici (ISSN 0301-6307)

Fascicolo 1, aprile 2002

Ente di appartenenza:

Università di Trieste (units)

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.

Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it>

Licenza d'uso

L'articolo è messo a disposizione dell'utente in licenza per uso esclusivamente privato e personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali. Salvo quanto espressamente previsto dalla licenza d'uso Rivisteweb, è fatto divieto di riprodurre, trasmettere, distribuire o altrimenti utilizzare l'articolo, per qualsiasi scopo o fine. Tutti i diritti sono riservati.

AMMINISTRARE L'ESOTICO
UN CASO DI ETNOLOGIA APPLICATA NELL'AFRICA
ORIENTALE ITALIANA (1936-1941)

Se una storia complessiva del funzionariato coloniale italiano è ancora da farsi, la ricostruzione di biografie professionali e intellettuali di funzionari di alto e medio livello ne costituisce un tassello essenziale¹. Una possibile tipizzazione deve tenere conto di molteplici variabili: le connessioni con le scelte politiche e con la storia dell'amministrazione e della burocrazia statale, le varie fasi e momenti della situazione coloniale, le differenti strategie di vita e professionali, lo stesso sviluppo delle scienze coloniali, le specifiche combinazioni tra studio e pratiche di governo, tra carriera personale e interessi di ricerca.

Con la conquista dell'Etiopia si apre una fase breve, ma intensa e contraddittoria, nella storia del funzionariato coloniale italiano: nel 1936 e nel 1937 vengono effettuati i primi concorsi per funzionari di carriera direttiva, che avrebbero dovuto rispondere alle nuove esigenze. È un capitolo della storia coloniale italiana che presenta sia elementi di continuità che di rottura e innovazione rispetto a una tradizione burocratica e intellettuale ormai affermatasi nell'amministrazione della «colonia primigenia», l'Eritrea, e ripercorsa poi in Somalia e in Libia.

Un campo importante di analisi è la costruzione dello stesso *sapere dell'istituzione*: al suo interno interessa riflettere sui processi attraverso i quali la conoscenza delle popolazioni dominate si costituisce come campo di esercizio pratico di governo e insieme di studio scientifico. Per quanto riguarda l'*etnologia applicata*, intesa come sapere progettualmente costruito per la prassi di governo in terre *esotiche*, e l'*etnologia pratica*, come sapere implicito, più frammentario, basato sul *buon senso* incorporato nell'azione amministrativa, le biografie dei funzionari coloniali di livello medio-alto permettono di dare alcune esemplificazioni all'effettiva operatività del nesso *conoscere per amministrare*. Differenti progetti di carriera e diverse modalità nel tenere insieme o risolvere la tensione tra curiosità scientifica e finalità professionali corrispondono a specifici modi di essere funzionario, di stare in colonia e amministrare l'esotico. Diventa per questo essenziale inter-

rogarsi su quali siano le sedi e i modi di formazione, quali i canali attraverso cui elementi di teoria e pratica etnografica, intesa in senso lato, giungono davvero ai funzionari coloniali, e in quale rapporto reale storicamente determinabile, sia implicito che esplicito, questi si pongono con le istanze dettate dalla prassi di governo e nell'ordinaria amministrazione.

Per delineare almeno un frammento di questa storia tra il 1936 e il 1941, nel breve periodo dell'impero italiano in Africa Orientale, intendo analizzare alcuni problemi sollevati dalla costruzione dell'*ordine coloniale*, nel rapporto con le norme e le pratiche consuetudinarie indigene, attraverso l'attività e la documentazione raccolta da Giovanni Battista Ellero, uno dei giovani funzionari più interessanti di questa leva.

1. Giovanni Ellero e la prima leva dei funzionari coloniali di carriera

Entrato nei ruoli del Ministero dell'Africa Italiana con il concorso pubblico del 1936, Giovanni Battista Ellero (1910-1941), tra l'agosto del 1936 e il febbraio del 1941 ebbe diversi incarichi di Vice-residente, Residente e Commissario nelle regioni etiopiche del Tigray settentrionale incorporate nel Governo dell'Eritrea². L'archivio personale di Ellero, al quale attingo per proporre questo caso di studio, raccoglie materiali eterogenei (dispacci ufficiali, telegrammi, lettere, relazioni, appunti di campo, cartografia dimostrativa, bozze di saggi inediti o poi pubblicati), collezionati nel periodo di servizio durato circa un quinquennio. Sul fondo è stato pubblicato recentemente un regesto con un saggio introduttivo nel quale si esaminano alcuni aspetti della formazione di Ellero e della sua attività in colonia, con un primo tentativo di comparazione con figure di giovani funzionari che prestarono servizio negli stessi anni nei governi regionali dell'acrocoro etiopico nell'Africa Orientale Italiana (AOI)³.

La successiva comparsa delle lettere indirizzate ai familiari dalla moglie, che lo accompagnò in colonia⁴, affiancandosi alla scarsa corrispondenza di lavoro, consentirà più ravvicinate comparazioni con altri materiali biografici, come ad esempio la raccolta di lettere, pubblicata nel 1942, di Vincenzo Ambrosio, funzionario nel Governo del Galla Sidama, vincitore del concorso per funzionari di carriera direttiva nel 1937⁵. Questi materiali e quelli eterogenei del fondo Ellero sono comunque generi differenti dalle poche autobiografie edite, scritte in tempi successivi (e in fasi differenziate di questo dopoguerra) da altri giovani funzionari come P.M. Masotti e L. Calabrò⁶. In tutti questi casi

abbiamo a che fare con amministratori di carriera direttiva di livello intermedio, usciti dai concorsi del '36 e del '37, con la funzione di Residenti e Commissari. Essi si vedono, giovanissimi, attribuire ampie responsabilità in un periodo breve e concitato e devono agire in un quinquennio dove l'accelerazione politico-burocratica dilata i problemi, gonfia il personale e si estende su un territorio vastissimo, contraindendo i tempi della preparazione amministrativa e del sapere coloniale⁷. Se l'arco temporale e l'orizzonte macro-politico in cui si consumano queste esperienze sono condivisi, le regioni etiopiche nelle quali essi prestano servizio imprimono tuttavia al loro lavoro e alle loro descrizioni e interpretazioni caratteristiche differenti. Genti e storie regionali, figure e strutture del potere coloniale, pratiche di dominio possono divaricare notevolmente: diverso agire nel Tigray settentrionale nelle sub-regioni dell'Endertà, dello Scirè e del Walqayt come accade ad Ellero, nel Gojjam e nel Wollo etiopici come avviene a Masotti, o essere funzionario nel bacino dell'Omo nei territori della colonizzazione amhara del sud-ovest etiopico, tra gli Oromo e le popolazioni omotiche e nilotiche, come avviene per Ambrosio e Calabrò, e ancora per Masotti⁸.

In articolazioni diverse della *situazione coloniale* tra il 1936 e il 1941 sembrano dispiegarsi personalità spesso distanti per formazione e concezioni, stile di governo e modi di costruire una prassi amministrativa. Il nuovo ed esile funzionariato professionale, selezionato in questi concorsi, è variegato. L'anno di esperienza che si interpone tra i vincitori di concorso del 1936 e quelli del 1937 può significare molto e il dislivello viene percepito ed ammesso nelle rappresentazioni e nelle relazioni interne. Ambrosio contrappone al personale improvvisato (*ubique collecti*) il reclutamento dei nuovi funzionari: riferendosi ai vincitori del '36, la classe di Ellero appunto, si augura l'arrivo a Bakko, nel Sud-ovest etiopico, di un Commissario, «purché si tratti di uno dei miei magnifici colleghi più anziani che siano usciti da regolare concorso per esami. Abbiamo Commissari di 29-30 anni, bravissimi, perfetti». Ambrosio sperimenta le debolezze della formazione coloniale, rispetto agli altri sistemi coloniali, ma le attribuisce anche all'inesperienza: «anche noi avremo un giorno dirigenti che avranno idee chiare e sensibilità coloniale. Siamo ancora giovani, ultimi arrivati»⁹. Anche Masotti contrappone i vincitori di concorso ai «funzionari di grado medio, presi dagli altri Ministeri e immessi in quello dell'Africa Italiana, sempre in base al concetto che tutti dovevano partecipare alla costruzione dell'Impero», bollati come i *sottomessi*: nella sua auto-rappresentazione, i primi «erano tutti laureati ed ex ufficiali dell'esercito, condizione *sine qua non* per la partecipazione», «giovani senza ancora nessuna menta-

lità burocratica [...] con un certo entusiasmo, molta aspettativa per la futura vita, e ancor più curiosità», «politicamente incontaminati o quasi», «convinti di rappresentare il progresso di fronte all'oscurantismo etiopico».

In quale misura questi funzionari intermedi, di cui ci sono rimasti archivi privati o materiali biografici, sono rappresentativi del funzionariato di carriera direttiva del periodo o costituiscono invece una eccezione? Sono realmente portatori di innovazioni nella burocrazia di colonia, come talvolta sembrano credere? Quali relazioni costruiscono con i coloniali di lunga presenza e come interagiscono con il sapere e le pratiche sedimentate nella precedente esperienza di colonia? Lo *stile fascista*, rivendicato a partire dalle esperienze, così discusse anche all'interno della struttura politica coloniale, del governatore De Vecchi in Somalia, è immaginato per stabilire un nuovo marcatore distintivo rispetto al colonialismo del periodo liberale o ci sono elementi reali di differenziazione nelle pratiche? In Ambrosio c'è l'auto-attribuzione di una fermezza e durezza segregativa, rispetto alla società indigena, e di uno «spirito costruttore» che gli permette di costruire una linea di demarcazione con il vecchio colonialismo, ma al tempo stesso riconosce il valore dell'esperienza a coloniali sperimentati e annota, con amarezza, improvvisazioni, impreparazione e corruzione anche in parte dei nuovi funzionari. L'esaltazione dello spirito pratico contrapposto all'ottusità burocratica del Governo regionale di Gimma, capoluogo del Galla Sidama, è sostenuta non solo dalle impazienze giovanili e dall'auto-attribuzione di un rigore personale nello studio e nell'azione, ma anche dalla specificità regionale, dalle caratteristiche ecologiche del territorio, dalla sua fisionomia etnografica, dalla storia del modello di colonizzazione amhara della quale il nuovo potere deve tenere conto, dall'assenza di una tradizione di prassi coloniale, ben presente e influente, invece, nel governo dell'Eritrea.

2. *Conoscere per amministrare: l'esempio degli studiosi-funzionari etiopisti*

Esaltazione dello spirito colonizzatore e costruzione retorica del *man on the spot* sembrano lontane dalla personalità e dall'esperienza di governo di Ellero: nella successione di incarichi nelle residenze e commissariati, la compenetrazione tra sfera dello studio e dell'agire ne caratterizza fortemente la biografia coloniale e ne fa una personalità singolare, quasi isolata, all'interno della sua leva.

In questa sede sceglierò di prestare attenzione, all'interno dei materiali d'archivio, solo ad alcuni passaggi ed eventi nei quali questo nesso si impone con particolare rilevanza. Nell'organizzazione storica dei documenti del fondo, come si è già osservato altrove, è verificabile una intima connessione tra prassi di governo e passione conoscitiva, che è convinzione, presto maturata da Ellero, che lo studiare serve per il governare. Naturalmente rimane da esaminare dove si collochino le sintonie o gli scarti e le dissonanze tra iniziativa individuale e progettualità delle istituzioni burocratiche coloniali in cui egli è inserito. I dati prodotti ed elaborati da Ellero sul campo seguono, dunque, un doppio itinerario: da una parte hanno l'ambizione di contribuire a formare il *sapere dell'istituzione coloniale*, dall'altra si inseriscono nell'alveo di una tradizione di studi, l'etiopistica, che ha avuto, come rappresentanti di prestigio, studiosi-funzionari come Carlo Conti Rossini¹⁰, Enrico Cerulli¹¹, o Martino Mario Moreno¹².

Nella corrispondenza intrattenuta in particolare con l'etiopista Carlo Conti Rossini, i suoi interessi conoscitivi e le sue selezioni di problemi, restituiti dalle ripartizioni tematiche della documentazione e dalle pubblicazioni, sono spesso sovrapponibili a quelli che il grande etiopista gli suggeriva: egli ritrovava, nelle aree in cui il servizio lo portava, questioni scientifiche aperte cui dare risposta e nuovi dati documentari da individuare. D'altra parte il progetto scientifico di lunga durata del Conti Rossini era sostenuto, pur senza appiattirsi o risolversi in essa, dalla sua precoce esperienza diretta in Eritrea, come capo della Direzione degli Affari politici e civili nella prima Amministrazione civile con Ferdinando Martini tra il 1898 e il 1903, e poi in Tripolitania. Il rapporto stabilito da Ellero, nei suoi doveri d'ufficio con le aree storiche del Tigray settentrionale, poteva iscriversi nella processualità degli interessi scientifici di Conti Rossini senza per questo distaccarsi dalle richieste di studio che nascevano sul terreno. Non una etero-direzione dunque della curiosità scientifica di Ellero, ma una dialettica produttiva tra la sfera della prassi e temi e problemi interni a un settore disciplinare. Il sapere coloniale da lui elaborato, poiché si inserisce in una tradizione intellettuale¹³, va anche trattato come produzione storica ed etnografica e, dunque, può diventare anche oggetto di una critica storica e filologica, che presti attenzione al contesto di potere e alle condizioni sociali di produzione di questi dati e rappresentazioni.

Il Conti Rossini, dal 1926 Consigliere di Stato a Roma, non era più da tempo autorità amministrativa né assolveva a un ruolo di «intellettuale organico» della burocrazia coloniale, come forse potrebbe dirsi del Moreno e del Cerulli, o per la Francia di un Delafosse, uno dei costruttori del Sudan occidentale francese¹⁴. Rimaneva però autorità

storica ed etnografica sull'Etiopia: assumendosi il ruolo di maestro, come fece con altri giovani del periodo, restituiva coerenza, linearità e fedeltà filologica ai materiali di ricerca e alle bozze di studio di Ellero e di questo bisogna tener conto nel definire la costruzione del rapporto tra la sfera dell'*amministrare* e quella del *conoscere* nel lavoro del giovane funzionario. Sotto la sua direzione intellettuale, anche gli studi di Ellero confluivano nella ricca tradizione degli studi etiopisti, capitolo di rilievo allora degli studi orientalisti, inserendosi nella tradizione storicista italiana che si definiva, nei suoi esiti migliori, come originalmente estranea alle tendenze sincroniche funzionaliste dell'antropologia sociale coeva che andava esercitandosi entro i confini dei domini coloniali del Sudan e dell'Africa orientale britannica¹⁵.

Nella stratigrafia di materiali e di intenti l'intreccio tra ragioni amministrative ed interessi scientifici sembra, comunque, spesso documentabile: resta però da definirne, come in ogni situazione coloniale e ad ogni livello, la configurazione specifica. In questa direzione può essere utile ricostruire la storia di come si producono i saggi di Ellero, di come si passa dalla collezione dei dati sul campo (una ricerca visibilmente guidata da ipotesi e selezioni) alla loro organizzazione, alla descrizione, alla selezione e all'analisi dei problemi. La singolare pluralità dei temi trattati corrisponde all'ampiezza delle funzioni (civili, militari, di amministrazione della giustizia) attribuite nel sistema coloniale ad un Commissario di governo, a un Residente o ad un Vice-residente.

Il lavoro di studio di Ellero sulle regioni etiopiche si iscrive in quella che ho già definito come «etnologia applicata». Si potrebbe sostenere che ogni etnologia è applicata, come scrive Amselle¹⁶, ma forse, nel nostro caso, potremmo definire tale il complesso delle risorse e pratiche conoscitive per governare, strumenti di indagine, concettualizzazioni e riferimenti a un sapere già accumulato, che vengono prodotti da funzionari per rispondere a problemi posti dalle necessità di dominio o che vengono forniti da studiosi sollecitati a ciò dal governo o di cui comunque questo si appropria. Le inchieste e i censimenti, ad esempio, pratiche classificatorie, quantificatrici e razionalizzanti usuali per i funzionari periferici, così presenti nei materiali del fondo come dati non trattati, sono operazioni insieme conoscitive e di costruzione di potere tutte interne a un *dispositivo sapere-potere* che disciplina e controlla popolazioni *altre* e le relazioni con esse¹⁷. Identificare ed enumerare risorse, creare unità discrete e cioè disegnare distretti, farvi corrispondere commissariati e residenze, classificare e denominare le genti da amministrare, definirne relazioni, istituire confini, ristrutturare in definitiva lo spazio politico preesistente

richiede atti di conoscenza il cui livello di riflessione e di giustificazione storica può variare. Si può così pensare a una gamma di possibilità nel rapporto tra studio e queste pratiche operative: nella esperienza coloniale italiana ci sono variazioni non irrilevanti tra quelli che potremmo definire *studiosi-funzionari* e i funzionari che producono etnografia pratica, non iscrivendosi tra gli studiosi per passione o formazione¹⁸.

3. *Il problema linguistico e la raccolta di dati sul terreno*

Secondo Trevaskis, funzionario coloniale della *British Administration* in Eritrea tra il 1941 e il 1950, gli amministratori coloniali italiani non avevano incorporato nelle loro pratiche di dominio una conoscenza profonda delle genti eritree e delle loro lingue: «The Italian district officer had usually been remote from the Eritrean. Few made a practice of touring their districts or acquired more than a superficial knowledge of Eritrean customs and ways; during the fifty years of the Italian rule less than a dozen had learned any Eritrean dialect»¹⁹. Un giudizio severo, forse sostanzialmente accettabile per la media dei funzionari italiani, ma che taceva sul valore scientifico di studiosi-funzionari come Conti Rossini, Moreno, Cerulli, sulla sicura conoscenza del territorio di ufficiali sperimentati come Alberto Pollera, o sull'impegno rigoroso di giovani amministratori del periodo dell'Impero come Ellero.

Certo, l'acquisizione diretta dello strumento linguistico, fondamentale per l'appropriazione conoscitiva, vide una abdicazione precoce da parte dell'amministrazione metropolitana e di colonia. Se si eccettuano gli orientalisti già citati, che incrociarono giovanissimi gli studi filologici e linguistici arabisti e etiopisti nella scuola romana di Ignazio Guidi o in quella napoletana dell'Istituto Orientale, la competenza di almeno una lingua delle genti dominate non fu mai incorporata come requisito professionale, come invece avveniva per altri sistemi burocratici coloniali²⁰. I corsi di lingue coloniali cominciarono ad essere organizzati con una certa frequenza solo dal 1936, spesso in modo improvvisato e non sempre su testi attendibili²¹. Per una parte dei giovani funzionari dell'Impero più disponibili l'addestramento linguistico all'amarico, al tigrino o all'oromo avvenne sul campo, sulla base di sforzi personali, più che su richiesta dell'amministrazione, senza raggiungere, anche nel migliore dei casi, una almeno parziale autonomia dagli interpreti. Oscillando tra le due grandi lingue della sua area, così scriveva Ambrosio: «Comincio a decifrare il complicatissimo alfabeto amarico, duecento e più segni» e ancora «Studio ogni giorno la lingua

galla»²². Anche il tentativo, compiuto dal Masotti e da alcuni colleghi, nella regione di Gondar, di imparare «i rudimenti della tutt'altro che facile lingua etiopica» da un giovane allievo del Collegio Etiopico di Roma venne presto interrotto dal rientro dell'insegnante nella metropoli e dalle assegnazioni alle residenze: «Così la nostra conoscenza della lingua amarica rimase limitatissima». Rimaneva la consapevolezza che anche nelle colonie più antiche la padronanza linguistica non era molto più elevata e che ci si doveva rassegnare alla dipendenza dagli interpreti «quando si trattava con i nativi, con tutte le difficoltà inerenti». Si doveva passare attraverso «un italiano imbarbarito ma funzionale», riconoscendo loro, nella mediazione linguistica e culturale, anche uno spazio subalterno di manipolazione politica²³. Spesso essi traducevano dall'italiano in tedesco o inglese e da lì in arabo. Quando Masotti si trasferisce da Gondar nella residenza di Dessiè deve dipendere dall'esperienza del capo interprete eritreo, da anni al servizio del locale consolato italiano, «autorevole e stimato», «con un grado gerarchico piuttosto alto che lo metteva alla pari con capi e giudici etiopici e ne interpretava i desiderata con il Residente al qual stava sempre vicino». Quando raggiunge nel sud-ovest la residenza di Dembidollo dipende dallo *sciumbasci* Tuccio, originario del luogo e «nel suo genere, una personalità locale»²⁴. Lo stessa amministrazione della giustizia, su cui residenti e commissari avevano competenze, era possibile solo attraverso la mediazione degli interpreti.

I quaderni di esercizi di Ellero sull'alfabeto etiopico con le annotazioni sulle norme di trascrizione, le traduzioni dei significati dei toponimi e dei proverbi, rilevati nelle ricognizioni sul terreno, sono segno della comprensione dell'importanza dello strumento linguistico, ma il grado di padronanza scritta e parlata del tigrino, ci pare di poter dedurre, rimase limitato, e non in grado di emanciparlo dagli interpreti di governo. Il Conti Rossini in una sua lettera, rispondendo alla richiesta di consigli da parte del giovane funzionario, dopo oltre due anni di presenza sul terreno, ribadiva con severità e nettezza: «Quanto allo studio dell'etiopico, consiglieri di rimmetterlo in seconda linea. Vegga di apprendere bene il tigrino: sapendosi bene il tigrino apprendere l'etiopico antico non diventa più difficile che apprendere spagnolo o portoghese sapendo bene l'italiano. Naturalmente occorre conoscere bene la scrittura»²⁵.

Parimenti, la prospettiva di indagini regionali fondate su una approfondita padronanza delle lingue e su un rigoroso metodo storico filologico era stata applicata dal Conti Rossini già agli inizi del secolo a conclusione della sua esperienza alla Direzione degli Affari civili in Eritrea, nel 1903, fissando una netta linea di demarcazione tra lo

specialismo dello studioso e l'*etnologia pratica* prodotta dai funzionari. Nel primo tentativo di sintesi del processo di formazione delle genti dell'Eritrea contemporanea, sottolineava l'importanza delle specificità regionali e dei processi storici attraverso cui queste si erano costituite, anche ai fini del governo coloniale: «differenze, di cui un oculato reggimento di quelle popolazioni deve tener conto, se vogliono evitare pericoli gravi [...] nulla meglio dello studio del passato insegna a condurci nel presente; nel governo di genti come le eritree, la storia è spesso la classica *magistra vitae*. Per esempio, una migliore conoscenza del passato ci avrebbe risparmiato errori gravissimi in rapporto al regime fondiario»²⁶. Lo studio avrebbe dovuto essere rigoroso e alieno da arbitrarie ricostruzioni storiche, lasciato il più possibile allo specialista capace di esercitare «la critica storica», «la filologia coloniale»: «Si studi l'indigeno, anche per saperlo governare [...]. Lo si studi nelle tradizioni sul passato de' suoi, ne' suoi costumi, nel suo diritto consuetudinario, anche in quelle manifestazioni che a prima vista possono sembrar risibili, come le sue credenze e le sue pratiche superstiziose»²⁷.

L'attenzione rivolta da Ellero allo studio delle tradizioni orali riflette così l'impostazione teorica e le tecniche di indagine tenacemente sperimentate in Eritrea dal Conti Rossini per distillare dalle leggende, dai racconti genealogici, dai proverbi il valore di documento storico: «dalla tradizione non può astrarsi, segnatamente per popoli su cui manchino o scarseggino documenti veri e propri. In Eritrea, raccolti quanto più largamente potei tradizioni, dapprima con incredulità, a semplice titolo di folklore, indi con minore scetticismo: se in qualche caso l'infondatezza della testimonianza orale m'apparve sicura, talaltra ho dovuto arrendermi di fronte a indiscutibili prove documentali, confortanti la tradizione serbatasi circa fatti lontani ormai di parecchi secoli»²⁸. L'etnografia, qui intesa fondamentalmente come studio delle etnogenesi, spingeva alla collezione di tradizioni sulle migrazioni delle popolazioni e delle stirpi, alla raccolta delle genealogie fino alla toponomastica «che, esaminata alla luce della tradizione, rivela insospettabili legami e parentele, improvvise presenze o soste di personaggi storici o ignoti». Anche l'etnologia, intesa come studio dei «fatti spirituali», trovava ausilio nelle tradizioni orali: «la tradizione orale rimane sempre la naturale custode delle credenze, degli usi e dei costumi di cui l'etnologia particolarmente si occupa. La nascita, le varie età della vita, il matrimonio, la morte, le manifestazioni di piacere o di dolore [...] hanno in Etiopia come altrove un loro cerimoniale, tramandato di generazione in generazione», «lo stesso valore essa assume per l'identificazione, interpretazione, esatta applicazione della norma giuridica»²⁹.

Così, la ricognizione sul campo e il *survey* o l'acquisizione di dati con la richiesta di note informative tramite i canali ufficiali o relazioni personali con le articolazioni del potere coloniale stimolava la riflessione teorica. Alla ricerca di una non sufficientemente codificata tecnica Ellero provava a fissare compiti e scadenze, problemi e criteri metodologici: raccolta prima intensiva su un campo ristretto, poi estensiva, sulla base della scelta di una singola suddivisione storica e di singoli fatti culturali. Si era dunque in una fase ancora preliminare di indagini parziali e circoscritte, adatte alla dimensione regionale di un funzionario periferico. La ricerca sul terreno esigeva qualità scientifiche del ricercatore e controllo delle fasi operatorie: l'individuazione degli ostacoli psicologici, il superamento delle diffidenze e la paura di veder lesi i propri interessi di gruppo o di comunità, la messa in atto di una sorta di maieutica capace di «aiutare con pazienza e con ordine i ricordi», proponendo esempi e soluzioni, e tenendo conto del procedere abissino per dilemmi e per proverbi. Infine l'esercizio della critica storica («la fatica del controllo e della controprova» su date, protagonisti, su istituti consuetudinari, sulle credenze) e l'esercizio della comparazione³⁰.

Come apprende Ellero strumenti essenziali della ricerca sul campo quali la tecnica dell'intervista, la selezione degli informatori, l'organizzazione di un questionario o di un temario? È possibile che i suggerimenti codificati nelle *Istruzioni per lo studio della colonia Eritrea* (1907)³¹ abbiano esercitato un'influenza, ma è anche possibile che egli abbia assorbito nozioni di metodo dalla lettura dei lavori degli orientalisti, e soprattutto che il campo dell'agire amministrativo abbia consentito un processo di sperimentazione e apprendimento del fare ricerca.

4. *Un caso di etnologia giuridica applicata: l'indagine di Ellero sull'istituto dell'awciacc*

La preparazione giuridica era considerata indispensabile per i funzionari coloniali di carriera direttiva. Lo stesso Ellero si era laureato in Giurisprudenza all'Università di Bologna nel 1931 con una tesi di Procedura civile. Le raccolte giuridiche dei diritti consuetudinari sub-regionali in Eritrea, in gran parte sollecitate dallo stesso Conti Rossini durante la sua permanenza in colonia, rappresentarono uno dei tentativi più interessanti nell'intersezione tra il conoscere e l'amministrare³². L'etnologia giuridica si poneva da tempo infatti come area di intersezione disciplinare tra etnologia e diritto, oscillando tra le eredità evoluzioniste ottocentesche e le maggiori cautele della scuola stori-

co-giuridica e della filologia storica degli etiopisti³³. Il lavoro di W. Post, *Grundriss der ethnologischen Jurisprudenz*, una summa di impostazione evoluzionista, ebbe una notevole circolazione in Italia e divenne un testo fondante, nella sua traduzione italiana, curata da due prestigiosi giuristi come C. Longo e P. Bonfante, non solo per gli studiosi di giurisprudenza comparata o «diritto evolutivo dei popoli», ma anche, in modo diretto o più spesso indiretto, per i funzionari coloniali³⁴. Ma non era questa l'unica tradizione intellettuale a confluire nel retroterra culturale dei funzionari coloniali, agendo in essi sia a livello di studio che di rappresentazioni quotidiane. Vi era anche una connessione tra la letteratura folklorica e storico-giuridica che si esercitava sui diritti *altri* in Europa, investiti dal diritto classico greco-romano, eppure considerati primitivi, e dunque meccanici e organicisti, e la nascente letteratura orientalistica elaborata a partire dall'altopiano etiopico. Il lessico disponibile e utilizzato era strutturato sulla conoscenza delle istituzioni politico giuridiche classiciste e medieviste e l'analisi si serviva spesso di procedimenti analogici o comparativisti³⁵.

Solo nel 1938 nella metropoli venne fatto un tentativo di promuovere lo studio dei diritti locali nelle nuove regioni dominate, stimolando le corrispondenze dei funzionari più disponibili. L'intento programmatico della direzione della *Rivista delle Colonie* era quello di favorire la creazione di un *Archivio giuridico coloniale*, attraverso la rilevazione sistematica di dati, etnograficamente determinati, costruiti nella prassi dei funzionari dei Commissariati e delle Residenze, in grado di cogliere le differenze areali, spesso rilevanti. La Direzione rivolse un invito alla collaborazione «per i rilievi etnologici e consuetudinari», soprattutto in tema di statuto personale e successorio, consapevole degli ostacoli alla rilevazione implicati «nella diversità di linguaggio, che può indurre in gravi errori di interpretazione, nella primitività del pensiero giuridico collettivo, [...] nella non sempre facile discriminabilità delle norme giuridiche da quelle meramente religiose» e nella difficoltà di stabilirne l'effettiva operatività ed estensione³⁶.

Questo stimolo, proveniente dalla metropoli e da un settore specialistico del diritto, poco poté incidere sull'azione delle strutture coloniali in un periodo così breve³⁷. Molto più influì invece la raccolta sul terreno di statuti e norme di diritto consuetudinario praticata da funzionari-studiosi. L'itinerare frequente, richiesto ai funzionari periferici dalle necessità di controllo dello spazio amministrato, era una via di accesso diretta alla conoscenza del territorio e delle sue genti. Ma fu soprattutto la necessità dell'amministrazione di esercitare le funzioni giudiziarie ad esigere una più sottile penetrazione conoscitiva delle usanze e delle articolazioni interne del modo di pensare

indigeno, almeno per i funzionari più dotati di curiosità intellettuale come Ellero.

Il caso dell'*auciacci* o *mermbära* (o *mermära*), un particolare meccanismo indigeno per l'accertamento di reati, è esemplare proprio perché nasce da un interrogativo suscitato dall'esercizio delle funzioni giudiziarie del Residente e del Commissario³⁸. Della pluralità di funzioni loro attribuite, che conferivano un grande potere, anche se spesso virtuale, sulle genti di nuova conquista e su un territorio amplissimo, faceva parte anche l'accertamento dei reati e il giudizio di primo grado. Il funzionario doveva insieme esercitare l'attività di difesa, di accusa e di giudizio, con la possibilità di servirsi di un consiglio di notabili indigeni e di tener conto delle consuetudini locali, secondo l'art. 91 dell'Ordinamento giudiziario eritreo e l'art. 50 della Legge organica³⁹. L'istituto del *mermära* (interrogazione, e dunque anche investigazione) permetteva nel Tigray di accertare le responsabilità per i reati di incendio doloso di case o cereali, di rapina, furto con effrazione, furto o danneggiamento di bestiame nei casi in cui l'autore era ignoto. L'applicazione del Codice penale italiano, trasferito in colonia, non forniva, in questi casi, strumenti efficaci di indagine e non lasciava altra strada se non la repressione indiscriminata o il desistere, nell'impossibilità di identificare i colpevoli, creando un vuoto di intervento e di esercizio del controllo coloniale. Si tratta di un tema classico nell'esercizio del potere sul territorio e sulle genti nei sistemi coloniali⁴⁰.

Nel Tigray questo istituto giuridico indigeno era in grado di risolvere la crisi sociale suscitata da questi reati e godeva di prestigio e rispetto. Come risulta dai dati raccolti da Ellero, in alcune aree tutta la procedura prendeva il nome di *awciacc* o per sineddoche la denominazione di *afersatà* o *afesortà*, la minaccia giuridica di multa rivolta alla intera comunità in caso di non presentazione del reo. Nel Walqayt era denominata anche *moutsihì* (mezzo per poter scoprire), nel Seloà e nell'Avergallè era conosciuta anche come *ubus* (silenziosamente), individuando nella segretezza nell'acquisizione delle testimonianze un elemento essenziale della procedura. La fenomenologia veniva ricostruita in una sintesi dalle varianti locali raccolte: presso il villaggio si costituiva una commissione di inchiesta, *shebni*, composta da membri anziani del villaggio, *shumagallè* (in numero dispari, per facilitare la decisione, di tre, cinque, sette o nove), e un *chesci* (*qesh*, prete), che interrogava isolatamente come testi tutti gli abitanti del villaggio, nel cui territorio era stato commesso il reato, e gli eventuali ospiti stranieri.

L'inchiesta avveniva in un tempo di norma ristretto e in una località in genere disabitata. Lo spazio di segregazione era funzionalmente necessario ad una procedura di urgenza, ma anche simbolicamente

delimitato, e comunque doveva collocarsi dentro la giurisdizione del *ciqqennat*, circoscrizione di villaggi. Il capo villaggio, *ciqqa* o 'addi *shum*, esercitava nell'occasione solo compiti di polizia giudiziaria e non arbitrari. Agli abitanti era interdetto allontanarsi e rifornirsi di cibo e bevande, anche di notte. Le testimonianze venivano trascritte dallo scrivano. La concordanza di tre, fino a sette testi, permetteva la designazione del reo: il principio soggiacente era ben espresso nel proverbio dell' 'Endertà «[in base a] una [sola] persona non [si] giudica, [così come] un [solo] legno non si brucia»⁴¹. L'incriminazione ribadiva l'impersonalità dell'accusa e la segretezza della procedura. Il detto raccolto da Ellero, «invece di veder con gli occhi, conoscere con il cuore» («*aini maiét, iellib uchét*»), sottolinea la singolarità della procedura e la determinazione di ristabilire l'ordine sociale senza lasciare dentro la 'enda⁴², qui intesa come unità sociale fondata su vincoli di discendenza e comunità di interessi, conflitti e rancori, che sarebbero stati rafforzati dalla non segretezza delle testimonianze, ma anche da una pena più severa dell'indennizzo. L'elemento davvero distintivo dell'istituto, notava Ellero, era «il raggiungimento di una verità formale, che può indifferentemente o non coincidere con la verità reale [...] necessario e sufficiente è che vi sia un reo e che vi sia l'applicazione di una condanna che consisterà in un indennizzo pecuniario (a meno di una improbabile ammissione di colpa)». Orientamento contrastante, dunque, con la procedura penale italiana, tesa a raccogliere specifiche, oggettive prove da connettere a un determinato reo, ma per questo spesso votata al fallimento e incapace di sanare lo stato di crisi dell'ordine sociale. In questo istituto, secondo Ellero, era possibile cogliere «la prevalenza di moventi e di preoccupazioni formali», vero tratto distintivo del «sentimento giuridico tigrino», che diventava così tratto marcatore nella costruzione di una linea di confine tra un diritto intermedio e il diritto occidentale (il «nostro culto della giustizia»)⁴³. Questa «deformata e arbitraria» concezione veniva, infatti, sussunta come elemento di un diritto barbarico, in una visione evolucionistica stadiale del diritto.

5. L'inchiesta e la collezione dei dati

Ellero si interessò della questione negli ultimi mesi del '39 e agli inizi del '40, quando aveva ormai tre anni di esperienza sul campo: dall'agosto del '39, da vice commissario di Governo a Makallè nell' 'Endertà, nel Tigray orientale, e dal dicembre dello stesso anno fino al maggio del '40 come residente di Om Hager e poi di 'Add Remots nel Commissariato del Setit-Angareb, regione posta ad occidente. La tec-

nica di indagine del funzionario coinvolse in modo estensivo diverse Residenze, anche del Governo dell'Amara, con strumenti come una bozza di temario, sul quale condurre la rilevazione delle occasioni di occorrenza dell'istituto e la collezione di una oralità formalizzata di proverbi (*messale*) e detti (*getm*) e della terminologia specifica, in tigrino ma anche in amarico, lingua compresa anche nella sub-regione più aspra e decentrata del Walqayt ad Ovest. Erano strumenti di rilevazione che il funzionario affinava sul campo, rivolgendosi non solo alla esperienza italiana, ma anche, come suggerisce una nota di suo pugno, ai testi britannici di etnologia⁴⁴.

Dalla corrispondenza, sollecitata nel corso dell'indagine, emerge una sorta di *etnologia pratica* che i funzionari sperimentano sul campo: l'*afersatà* (o *afrisatà*) non è sconosciuto al residente di May Cèw, che lo interpreta come «un corollario del mermerà», propriamente l'intimazione alla comunità di pagare o indennizzare per i reati previsti dall'istituto, se non si vuole o non si può indicare il reo, e dunque, come suo elemento costitutivo. Il residente Gobbi sosteneva di avervi fatto ricorso per risolvere il problema di due incendi di mano ignota, evento esplicitamente previsto nella casistica: «Io l'ho usato per due incendi e sono riuscito ad avere i rei che hanno poi confessato, mentre tutti i tentativi fatti da due precedenti residenti e dai carabinieri a nulla hanno approdato»⁴⁵. Dinanzi al vuoto sociale creato dai principi italiani, che rischiava di apparire abdicazione di potere, i vantaggi pratici di una sua utilizzazione gli apparivano evidenti: «Il desistere di perseguire un reato perché ci mancano gli elementi su cui poggiare l'accusa e nello stesso tempo il non voler fare uso della istituzione indigena, va a tutto detrimento della forza della nostra giustizia». Anche il residente dell'Avergallé, regione posta con il Seloà ai confini della regione etiopica del Tembien, nel maggio del 1937, in località Chempsegé [sic], aveva tentato di applicarlo a un caso di violenza carnale subita da tre donne in transito notturno verso il proprio villaggio, senza però trovare il consenso del capo distretto, *meslenié*, e degli *shumagallé*⁴⁶ perché il reato non cadeva nella sfera d'applicazione dell'*awciacc*⁴⁷. Negli specifici contesti regionali si sperimentavano così variazioni di dettaglio e spazi di applicazione rispetto ad altri meccanismi giuridici simili, ma non identici. Anche la corrispondenza da Kafta, nello Walqayt, esponeva alcuni casi, raccolti tra gli abitanti del territorio, senza comunque sostenerne una diretta utilizzazione coloniale⁴⁸.

L'indagine di Ellero metteva in moto, come consueto, anche la testimonianza di capi e di interpreti. Erano spesso figure sovrapponibili, fondamentali nella mediazione linguistica e culturale e nella costruzione del potere coloniale. Una sua nota indica come informatori il deggiac

Rädä Kassa e, come si rileva dalla corrispondenza proveniente da 'Addi Ugri, sede del Commissariato eritreo del Sera', è il capo distretto Mahari Ande Mika'el, già interprete durante il governatorato di Ferdinando Martini (1897-1907)⁴⁹. Che questo tipo di indagini uscisse dalla routine amministrativa appare chiaro dalla risposta del capitano Marcello Gobbi dalla residenza di May Cèw: «Le notizie che mi chiede sono per me una buona occasione per dedicare qualche mezz'ora a quel genere di conversazione con capi notabili e conoscitori dei costumi e delle tradizioni, che è per me tra le occupazioni più interessanti. Sono solo spiacente che troppo spesso il tempo mi manchi»⁵⁰. Il ricorso ai capi come informatori e traduttori della società locale era prassi collaudata fin dall'inizio del governo dell'Eritrea, sia nell'altopiano che nei bassopiani: il Conti Rossini utilizzava programmaticamente la presenza dei capi ad Asmara per svolgere le sue indagini storiche e linguistiche o collezionava materiali orali nei suoi spostamenti per dovere di ufficio sia sull'altopiano che nel bassopiano occidentale⁵¹.

I capi diventano più facilmente interpreti e mediatori. Interfaccia tra colonizzatori e colonizzati, manipolano le conoscenze locali e insieme la mediazione offre loro conoscenza del sistema coloniale e dunque una nuova risorsa da utilizzare nelle relazioni di potere interne alla società indigena, ma, quando i poteri coloniali entrano in crisi, essi possono diventare anche attori di fenomeni di resistenza⁵². La loro posizione nel *network* coloniale va, dunque, studiata sia come costruzione di sapere sia come produzione di potere subalterno. Nell'interazione conoscitiva, anche nella situazione coloniale italiana, i capi concorrevano a definire una tradizione *media*, normalizzata, e una configurazione del diritto consuetudinario che legittimavano l'autorità del nuovo potere. Dunque, si definiva non un diritto consuetudinario rigidamente separato e preesistente, ma un sistema interattivo, costruito in modo processuale nei conflitti e nelle negoziazioni, nel confrontarsi di concezioni e interessi diversi, pur nella asimmetria di poteri interni e verso l'esterno, che incideva sulla forma, i contenuti e i significati delle pratiche giuridiche⁵³. Lo stesso Conti Rossini ne coglieva un dinamismo interno, socialmente governato, in processi di lunga durata, quando sottolineava come la formulazione delle leggi e l'amministrazione della giustizia avvenisse nelle regioni di lingua tigrina in riunioni pubbliche con il concorso dei notabili, valendo «ad impedire, o almeno a rendere assai più lente e disagiati, le deviazioni e le deformazioni», senza però poterle evitare⁵⁴. Si erano costituiti così anche degli statuti distintivi per alcune genti, pur nei processi di migrazione e di mescolanze, che era possibile riconoscere anche attraverso l'esercizio della filologia storica e l'analisi dei contesti⁵⁵.

6. Tra ragioni scientifiche e quesiti politici. La risposta dell'Amministrazione

Vi erano dunque diverse ragioni che rafforzavano la decisione di Ellero di indagare sulla diffusione e le funzioni sociali del *mermära*. Lo studio definiva un campo scientifico, ma anche di prassi politica, teso a trasformare le configurazioni giuridiche locali: esso aveva un retroterra culturale in Italia nello studio comparato dei diritti consuetudinari regionali e nel folklore giuridico, condotto tra le «plebi rustiche», tra le frazioni di popolazione delle aree marginali, nelle quali era possibile ritrovare i *fossili* di diritti in precedenza storicamente attivi⁵⁶.

L'analisi del singolo istituto apriva la strada alla comparazione con gli altri istituti giuridici del complesso indigeno, «quale indice di quella speciale *forma mentis* che caratterizza il mondo giuridico abissino»: l'ordine legale veniva ricondotto a un ordine culturale, allo «spirito indigeno». Solo il passaggio a una indagine di tipo intensivo, che la permanenza sul terreno del Residente o del Commissario poteva consentire, avrebbe portato a «una sempre più approfondita conoscenza del modo di pensare di sentire e di giudicare di queste genti, affidate alla nostra opera di governo». Era possibile cogliere la logica e la coerenza del *mermära* mettendolo in relazione non solo con l'intera concezione giuridica abissina, ma anche con il contesto sociale nel quale operava. Alla cultura abissina era attribuita, come tratto storico e distintivo, la sofisticazione giuridica e la passione per la lite, il giuramento decisorio (*fetzmi*), la scommessa (*urred*), vero e proprio istituto giuridico, e il giudizio. Tutte occupazioni di *significato profondo* nella società locale, investimento sociale ad alta intensità emozionale e anche, come esercizio di abilità retoriche, meccanismo di costruzione di influenza politica personale e oggetto di apprezzamento estetico. Questa attribuzione, nell'ideologia coloniale italiana, conteneva come elemento positivo il riconoscimento della cultura giuridica delle «razze intermedie», in cui gli etiopi come gli arabi andavano inclusi, e come segno negativo l'eccesso di litigiosità e di canalizzazione improduttiva delle risorse sociali⁵⁷. Ma per uno sperimentato funzionario come Alberto Pollera questa rappresentazione nasceva da un malinteso culturale. I continui assembramenti per controversie giuridiche locali, che tanto colpivano i funzionari, non andavano intesi tanto come patologica litigiosità, quanto per la loro funzione sociale di meccanismo mnemotecnico, di riattivazione pubblica, periodica e ritualizzata, e di trasmissione alle nuove generazioni della memoria di pendenze e diritti: un archivio orale vivente e continuamente operante⁵⁸.

Struttura e caratteri psicologici della società etiopica sono per Ellero penetrabili, dunque, attraverso una storia e indagine contestuale e funzionale dei singoli istituti, passo essenziale e preparatorio per una storia regionale. La procedura conoscitiva e la produzione di dati etnografici, in questo caso esemplare, si costituiscono come segmento operativo di necessità scaturite dalla sfera del dominio. Omicidio (*mechtàl*), rapina (*chetri*), incendio (*mechetzàl*), furto con violazione di domicilio (*ghezà mefgàr*), furto (*chebtì mesràch*) e danneggiamento di bestiame (*cangià machràt* e *malhàs mechràt*) sono i reati implicati, la cui punizione, invece, il sistema coloniale ha interesse ad avocare a sé. Questo metodo di accertamento di reati difficili da indagare doveva considerarsi come «caso limite di processo inquisitorio», caratterizzato da accorgimenti di segretezza (anche simbolicamente enfatizzata) e da un principio di scrittura, eccezionale in un sistema di procedura ancora improntato alla oralità. Il procedimento di Ellero, volto a definirne l'estensione territoriale e i possibili processi di diffusione, seguiva implicitamente, in modo analogico, il metodo linguistico-storico delle norme areali del Bartoli, ben conosciuto e applicato dal Conti Rossini⁵⁹: l'Walqayt, *area laterale*, perché eccentrica e più difficilmente accessibile, presentava una estensione dell'istituto maggiore rispetto alle altre aree del Tigray settentrionale e permetteva di esaminarne una struttura, altrove deperita o residuale.

Era proprio la specificità delle nuove aree conquistate dagli italiani ad imporre il problema: l'istituto non esisteva, o forse non vi era più, nelle tre regioni d'altopiano della vecchia Eritrea⁶⁰. Collezionare materiale documentario al di là dei vecchi confini della Colonia Eritrea permetteva di raggiungere – scriveva Ellero – «una conoscenza più esatta, comparativa e ragionata, sia del costume eritreo propriamente detto sia di quello tigrino in genere». Le sub-regioni interessate dall'inchiesta, di lingua tigrina, erano teatro di vicende politiche, di scambi storici, prodotti da migrazioni di genti, di istituti giuridici, che vi hanno nei secoli costruito un sostrato unitario, pur creando anche particolarità areali⁶¹.

L'indagine poteva così far emergere i tratti strutturali comuni, al di là delle varianti, e insieme le trasformazioni e i prestiti impressi su queste regioni, la «fascia marginale del Tacazzé-Tsellari», dall'influenza amhara, specie dall'avvento al potere negussita di Menelik. Per questo Ellero procedeva scomponendo la struttura dell'istituto nei suoi elementi essenziali, rilevandone la terminologia composita per coglierne le funzioni e insieme il processo di diffusione a partire dal *Marèb Mellâsc* (il territorio eritreo oltre il confine con l'Etiopia costituito dal Marèb) e, dunque, farne un indice delle relazioni storiche tra le due regioni e

tra le sub-regioni. Avere più profonda consapevolezza storica di comunanze e differenze tra le regioni a nord e a sud dei fiumi Tacazze e Marèb era questione cruciale fin dagli inizi della colonizzazione, e divenuta tanto più vitale con l'espansione imperiale italiana⁶². La stessa annessione del Tigray settentrionale al Governo dell'Eritrea, nella nuova ripartizione politico-amministrativa, era dovuta alla convinzione di una fondamentale parentela storica, non solo linguistica⁶³. Non a caso parte della corrispondenza in amarico o tigrino, raccolta nel fondo Ellero, consiste in missive che una parte dell'élite del Tigray spediva alla burocrazia coloniale italiana d'Eritrea prima della conquista e anche dopo: un indice di un processo, pur contraddittorio, attraverso il quale «la classe al potere da autonoma si trasformava in una componente della burocrazia coloniale»⁶⁴.

Come porsi dinanzi a questo specifico istituto? Era possibile una sua modifica e rifunzionalizzazione nel contesto coloniale? Questi erano gli interrogativi di Ellero.

I quesiti di etnologia applicata, insieme con l'analisi dell'istituto, venivano espressi in una bozza di studio sulla procedura indigena, destinata alla pubblicazione, ma rimasta inedita, datata 1940, con numerose notazioni bibliografiche e rilevazione di detti e proverbi, raccolti personalmente dall'autore⁶⁵. La sintesi faceva parte di un più ampio progetto di studio, rimasto incompiuto, volto a individuare i principi costitutivi del diritto locale, facendo emergere quello che egli chiamava il «sentimento giuridico», perché convinto della sua centralità nella definizione dell'identità delle genti del Tigray.

L'istituto era peraltro già noto e segnalato nella letteratura giuridica sull'ordinamento giudiziario e processuale abissino⁶⁶. Con questa indagine sul campo Ellero integrava i dati offerti dal Conti Rossini nel suo *Principi di diritto consuetudinario dell'Eritrea*, vero manuale di formazione per i funzionari e anche testo cerniera tra studi professionali di etiopistica e prassi di governo, ancora negli anni trenta. Si trattava però di un testo non più aggiornato dopo un quarto di secolo e in ogni caso utile solo per l'Abissinia settentrionale, come riconosceva con rammarico lo stesso Conti Rossini, e del cui materiale i funzionari rischiavano di dare una lettura irrigidita, laddove le consuetudini locali, invece, dovevano intendersi come storicamente fluide⁶⁷.

Muovendosi, dunque, su un comune terreno di esperienza, Ellero si interroga, nel suo testo, sulla possibilità di utilizzare questo sistema probatorio, per il prestigio che esso ha nel rispondere in modo equilibrato alle diverse esigenze nella società locale, malgrado la sua incompatibilità con l'ordinamento giudiziario coloniale, che avocava ai suoi organi l'amministrazione della giustizia nei casi delittuosi⁶⁸. Si

sarebbe potuto pensare – suggeriva – a una finzione giuridica, in cui questi organi avrebbero potuto riconoscere i risultati della commissione indigena, con una delega implicita, che avrebbe però avversato il principio della inderogabilità della funzione penale. Nello Scioa, dove l'istituto vigeva, effettivamente si era considerata la possibilità da parte del governo coloniale di conservarlo come «il sostitutivo di un servizio di polizia giudiziaria», a patto però di spogliarlo del suo significato sostanziale non solo di procedimento di tecnica giudiziaria, ma di meccanismo intimamente connesso al controllo sociale indigeno.

Il funzionario dell'Ufficio di Giudicatura governatoriale di Asmara scrisse infine a Ellero esprimendogli apprezzamento per la qualità del suo studio, unitamente ad alcune osservazioni critiche: alla possibilità avanzata di utilizzarlo nel sistema giuridico coloniale si opponeva la sua inapplicabilità giuridica proprio per il «carattere prevalentemente penale»⁶⁹. Non si poteva ammettere concorrenza in aspetti ritenuti vitali dell'ordine coloniale: la classificazione dei delitti per i quali l'istituto avrebbe potuto essere attivato ricadeva, per la partizione europea del diritto, nel penale dove indagine e pena non potevano essere lasciate al controllo sociale locale.

Tra l'altro, spesso i reati implicavano la gestione di relazioni di un villaggio con l'esterno, essendo il più delle volte i presunti colpevoli appartenenti ad altri villaggi o stranieri in transito: e anche questo, come si è già detto, era terreno politico che l'amministrazione coloniale tendeva a porre sotto il proprio controllo. Meglio un vuoto, insomma, che il riconoscimento esplicito di una autonomia di azione indigena. Leopoldo Lombardi, nella prolusione in occasione del secondo anno giudiziario della Corte d'Appello per l'AOI, ribadiva che la funzione giudiziaria, essendo «attributo di sovranità», non poteva essere lasciata al «popolo soggetto». Al giudice, per i cristiani al *dagna*⁷⁰ e al *qadi* per i sudditi musulmani, avrebbero dovuto lasciarsi solo la regolazione delle questioni religiose, gli statuti personali, il diritto familiare e successorio. L'efficacia dell'intervento giudiziario era resa debole dal fatto che rimaneva insoluta la codificazione del diritto coloniale, anche per la contrastata pubblicazione dei cinque Codici; ma i limiti della indagine istruttoria in colonia erano evidenti anche ai magistrati di professione. Vi era consapevolezza della dissonanza culturale che rendeva distanti i colonizzati, per «difformità di struttura», di «costumanze di vita, varietà di lingue, incapacità di interpreti, stentata e difettosa nomenclatura di persone e di luoghi, distanze enormi e spesso insuperabili difficoltà di accesso, impossibilità di accertamenti generici per mancanza di sussidi tecnici»⁷¹.

Ma la scarna letteratura d'epoca è contraddittoria ed oscillante rispetto all'effettiva utilizzazione di questo dispositivo sociale formalizzato. Negli *Annali dell'Africa Italiana*, nel 1940, si scriveva che «solo una volta – dopo l'occupazione – si è fatto ricorso a tale istituto e con esito affatto infelice», essendo divenuto «un mezzo di nefande accuse artatamente combinate contro innocenti». In realtà il Governo dell'Amhara, in lettera 8-5-1937 n. 73337, in risposta al quesito del governatorato di Addis Abeba, aveva ammesso, solo in via temporanea e «limitatamente a casi eccezionali», la prova dell'*afersatà*, «liberata da tutte le forme e le manifestazioni che possono comunque conferirle il carattere di soverchia teatralità»⁷², scarnificata dunque di elementi simbolici, invece essenziali per la sua efficacia sociale. Nel *Repertorio della Giurisprudenza italiana* l'*afersatà* veniva presentato, invece, come già incorporato nel sistema giudiziario: «I giudizi per *afersatà* sono giudizi di popolo, che prima dell'occupazione italiana concludevansi in sentenze di merito ed oggi in concrete conclusioni istruttorie, che i capi rassegnano poi ai nostri organi di polizia»⁷³. L'avvocato Edoardo Poletti, nel suo manuale Hoepli, «di facile e pronta consultazione» per i funzionari coloniali, lo presentava anch'egli come una procedura consuetudinaria utilizzata dal R. Commissario di governo, erede della legittimità del *ras*, capo regionale, ma solo in «casi di reati gravissimi che hanno sollevato allarme nella popolazione o che abbiano comunque menomata l'autorità del governo», come l'aggressione a mano armata di una carovana in transito o l'uccisione di un ascario. L'*afersatà* o *awciacc* poteva essere considerato in realtà una estensione dell'*ebuss*, istituto simile per procedura e scopi, che però aveva una sfera d'azione limitata al livello minimo di villaggio. L'*awciacc*, la cui richiesta muoveva dal basso, veniva invece attivato ai livelli di potere extra-villaggio, dal capo distretto o dal *ras*, che inviava un suo delegato, lo *shum awciacc*. Il funzionamento riconduceva, dunque, direttamente alla stratificazione sociale e alla gerarchia del potere locale e i funzionari coloniali, inserendosi nella procedura, avrebbero finito per assorbire i livelli gerarchici superiori del *mesleniè* e del *ras*.

L'*afersatà* veniva descritto, forse sbrigativamente, dal Poletti come un istituto ormai trasformato dal potere coloniale: se l'intimazione sollecitata al *mesleniè*, a tre *shumagallé* (detti anche *mert*, scelti) e al *dagna* nei confronti della popolazione del villaggio non andava a buon fine, il commissario mandava un reparto armato che si tratteneva a spese del villaggio per venti o trenta giorni fino alla scoperta dei colpevoli. Incendio del paese e sequestro del bestiame fino alla confisca potevano essere le misure estreme o in alternativa veniva comminata una multa collettiva⁷⁴. Anche il Pollera ne riteneva utilizzabile, a livello operativo,

il richiamo al principio della responsabilità collettiva, per cui il potere coloniale, pur avendone abolito l'uso ordinario, poteva ricorrervi, su decisione del Governatore, in modo efficace «nel rendere le collettività civilmente responsabili dei reati compiuti da ignoti nel territorio di ciascuna giurisdizione»; ma, nell'offerirne una versione normalizzata, egli non offriva dati sui tempi, le circostanze storiche, le specifiche resistenze e variazioni areali, anche se presumibilmente si riferiva alle regioni del Tigray e del Gojjam⁷⁵.

Se usciamo dai dati di Ellero e attingiamo alle memorie dei funzionari dello stesso livello (in attesa di più vaste esplorazioni degli archivi), troviamo pochi indizi. In una delle rare autobiografie di funzionari coloniali pubblicate in questo dopoguerra, Lino Calabrò, funzionario di carriera direttiva dall'agosto del 1937 nel Governo del Galla Sidama, ricorda di essersi imbattuto in un'applicazione di questo meccanismo di accertamento giudiziario. Come reggente della residenza di Bedelle, confinante con le regioni del Lieka e del Limmu Ennaria, in un villaggio nell'area di Bunno, a occidente del fiume Didessa e a sud dell'importante direttrice carovaniera Gimma-Gore-Gambela, tra l'ovest etiopico e il Sudan anglo-agiziano⁷⁶, registra l'inefficacia delle indagini ordinarie in un caso di furto del bestiame e incendio doloso delle case e dei campi di un proprietario. Si tratta di un reato per cui è possibile l'applicazione dell'*awciacc* (nell'area *afersatà*): e infatti Calabrò vede la procedura in atto, nell'estate del 1939.

Qui il capo villaggio, i notabili e gli anziani riuniscono nella piazza del mercato (variante di dettaglio nella scelta dello spazio sociale) l'intera popolazione, segregandola senza cibi e bevande, riuscendo ad avere in poche ore i nomi dei colpevoli. Calabrò sembra indicarne una consolidata presenza: «questo metodo, poco ortodosso per la mentalità europea, era spesso reclamato dai nativi e consentiva, di regola, di individuare i colpevoli di un delitto». Il che sembra mostrare come capi e singoli individui nel gestire i conflitti locali e perseguire i propri interessi, nella situazione coloniale, potessero contare su una varietà di strategie di risoluzione delle dispute e giocare su diversi tavoli arbitrari e si rivolgessero ai Residenti suggerendo o contestando o negando l'applicazione di un istituto che ritenevano, a seconda dei casi, appropriato o inadatto⁷⁷. I consulti tra funzionari e notabili diventavano luogo interattivo di interpretazione e di riformulazione, di contrattazione dei «costumi locali».

La residenza del Bedelle, con una estensione di 8000 km² e una popolazione stimata allora in 350.000 abitanti, di cui circa 5000 classificati come amhara⁷⁸, aveva ormai una struttura di potere consolidata e l'istituto si iscriveva in un più lungo processo storico di affermazione

di strutture sociali prodotte dalla espansione scioana⁷⁹. Non sappiamo, però, se Calabrò, che sostituì nell'incarico un capitano delle truppe coloniali, che aveva provocato resistenze locali con la sua azione di governo, si imbattè direttamente in altri casi; soprattutto non pare che egli avesse riflettuto come Ellero sulle implicazioni di una sua possibile incorporazione nel controllo coloniale⁸⁰. Il dominio delle regioni del sud ovest etiopico fu fragile e tormentato dalla continua pressione della guerriglia e i funzionari periferici ebbero sì una grande autonomia nell'esercizio del potere, ma anche poco tempo per riflettere e sperimentare. E comunque il riferimento gerarchico in quel periodo era la piccola burocrazia di Gimma, capoluogo del Galla Sidama, e non la più consolidata magistratura di Asmara, malgrado i trasferimenti di funzionari civili e militari, di consolidata carriera, verso il Sud-ovest e ad est verso l'Harar.

7. *Il peso della situazione coloniale*

Mancano comunque riflessioni in questi funzionari, ed anche nello studio di Ellero, sulla *situazione coloniale* che nelle diverse regioni produceva furti, omicidi, incendi. Ci si potrebbe, invece, chiedere se il contesto socio-politico creato dalla conquista non avesse prodotto una intensificazione dei casi. La crescita della conflittualità veniva indotta dal destrutturarsi dei legami sociali e delle precedenti alleanze. Con l'inserzione del dominio italiano si era avviata una difficile composizione di nuovi equilibri e nuove lealtà, sotto la pressione della endemica presenza dei gruppi di resistenti, dei fenomeni economici indotti sul modo di produzione e sulla circolazione locale dalle necessità della presenza coloniale, dei comportamenti aggressivi degli ascari di origine eritrea o somala verso la popolazione locale⁸¹. La situazione di tensione sociale potrebbe aver impresso nuovi caratteri alle forme di furto, di danneggiamento e di rapina e il mutare degli equilibri di potere tra le genti potrebbe aver indotto nuove rivendicazioni, conferendo anche a istituti come l'*afersatà*, almeno virtualmente, nuovi spazi di azione⁸².

La commistione con nuove genti nei villaggi, prodotta da una mobilità prima sconosciuta, introduceva nuovi conflitti e avrebbe però contrastato l'efficacia d'azione di questo istituto, che aveva per presupposto la coesione sociale. Di questo vi era tra gli amministratori coloniali una incerta consapevolezza. Il Poletti, pur senza darne le prove, pensava di poterne registrare un ricorso frequente da parte italiana nel periodo della conquista militare: «Nel periodo eccezionale dell'immediato dopoguerra – più raramente oggi – le nostre Autorità militari,

prima, e quelle civili, successivamente, sono state costrette da circostanze eccezionali a ricorrere alla procedura dell'*afersatà*, ritenuta dagli indigeni di un'efficacia senza pari». Ma avvertiva: «non bisogna però abusarne», ma limitarlo proprio ai casi di «colpevole complicità morale od anche materiale» interne a uno o più paesi, che si traducesero in un sostegno diretto o indiretto ai «briganti», ponendosi come ostacolo all'instaurarsi del nuovo ordine coloniale. In questo modo si proponeva una conversione dell'uso per fronteggiare la resistenza etiopica e attività leggibili come protesta sociale: «Data l'organizzazione sociale delle popolazioni abissine, riunite per stirpi; data l'efficacia che dette popolazioni hanno sempre annessa all'*afersatà*, come mezzo repressivo e specialmente esemplare», suggeriva l'opportunità che l'istituto dovesse essere mantenuto, pur limitandone l'applicazione ai casi più gravi⁸³.

Certo, come dimostra questo caso di studio, l'equazione personale diventa decisiva nell'isolare nell'azione quotidiana di governo un elemento e non un altro, nell'estrarre dalle stratificazioni dell'universo consuetudinario locale un istituto e trasformarlo in un problema da studiare, cogliendone al contempo le funzioni sociali, per deciderne la sorte in rapporto alla costruzione politico-giuridica coloniale. Nello studiare le specifiche relazioni costruite tra l'amministrare e il conoscere è utile, dunque, tener conto dei due livelli: quello dell'amministrazione come soggetto collettivo e quello della sua articolazione interna, delle differenti posizioni dei suoi componenti e del processo di formazione delle decisioni operative unitarie o anche dei comportamenti pratici difformi o apertamente conflittuali. Non tutti i funzionari periferici avevano prestato attenzione all'esistenza dell'istituto dell'*awciacc*. Ellero, nell'indurre i colleghi di altre residenze e commissariati alla rilevazione dei suoi elementi costitutivi nelle circoscrizioni locali, attivò circuiti e livelli di comunicazione orizzontale, che non muovevano da un impulso verticale della gerarchia burocratica⁸⁴. Il caso è interessante perché mostra in atto, anzi, una divaricazione tra i due livelli, che diventa sia conflitto di competenza e di iniziativa amministrativa, sia contraddizione interpretativa tra il proposito di considerarne l'utilizzazione, anche temporanea, o forse la ri-funzionalizzazione, e il parere negativo paralizzante che venne alla fine imposto dai superiori. Il suo intervento nel Tigray non sortì, infatti, esiti sul piano istituzionale e la stessa gerarchia del Governo dell'Eritrea prospettò, nella sua risposta, un'altra direzione di impegno conoscitivo e di suo raccordo con l'azione di governo, indicando ad Ellero, per le costruzioni di «scarso tempo e scarsi mezzi», l'opportunità di dedicarsi, invece, «allo studio di norme di costume riflettenti i rapporti di carattere civile».

Nel valutare questa vicenda, proposta come caso esemplare di possibile connessione tra la sfera della prassi e quella della *scienza coloniale* e come terreno di esperienza condivisa tra funzionari di livello intermedio, vi è da distinguere prudentemente tra il livello delle intenzioni e l'effettiva operatività, tra la progettualità delle articolazioni del potere burocratico e gli scarti e le dissonanze nella prassi amministrativa, e tenere conto dei tempi e dei contesti regionali. La figura di Ellero, sui cui materiali di campo ci siamo fondamentalmente esercitati, probabilmente si eleva al di sopra della media dei funzionari periferici del periodo, per livello di consapevolezza e di preparazione. È, dunque, difficile, limitandosi alla documentazione da lui raccolta, dire quale estensione abbia avuto il tentativo di incorporare questa procedura indigena nel nuovo controllo coloniale, o, almeno, di far acquisire ai funzionari intermedi la consapevolezza di questa possibilità. Certo le stesse testimonianze edite, come abbiamo visto, indicano confusione e incertezza anche in merito alla sua effettiva utilizzazione. Stiamo parlando, d'altra parte, di una esperienza di governo durata appena cinque anni, nella quale tempi e sedi di riflessione, possibilità di scambio tra centro e periferia e di trasferimento nella prassi furono estremamente contratti.

Solo una ulteriore esplorazione degli archivi e una indagine storico-etnografica dall'interno della società indigena potrebbero forse fornirci una documentazione analitica che restituisca anche i punti di vista della società colonizzata e ne valuti l'incidenza sulla lunga durata nei processi di controllo sociale.

GIANNI DORE

Note al testo

¹ Su questa linea di impegno storiografico si iscrive la recente monografia di B. SÒRGONI, *Etnografia e colonialismo. L'Eritrea e l'Etiopia di Alberto Pollera 1873-1939*, Torino 2001.

² Laureato in Giurisprudenza e in Lettere a Bologna, in Scienze politiche e sindacali a Ferrara, iscritto al P.N.F. dal 21-4-1932, entrò nei ruoli del Ministero dell'Africa italiana il 15 maggio del 1936. Prestò servizio successivamente nell'Ufficio politico di Adigrat (capoluogo dell'Agamé) dall'ottobre del 1936 all'agosto del 1937 in qualità di vice-commissario ad Addi Qayyeh (nell'Akkele Guzay); per due mesi dello stesso periodo, come vice-residente di Arafali; dall'agosto fino al marzo 1939 in qualità di primo segretario di governo, residente dello Sciré a 'Enda Sellassie e, nello stesso periodo per quattro mesi, reggente della residenza di 'Ad Daro (nell'Addi Abo); dall'agosto al dicembre 1939 fu vice-commissario a Makallè (nell'Endertà), quindi, fino al maggio 1940, residente di Om Hager e, infine, di 'Addi Remots presso il commissariato del Setit Angareb fino al febbraio del 1941, quando l'esercito britannico sfondò le linee di Keren ed egli venne fatto prigioniero; cfr. *Evacuazione di Om Hager e marcia di ripiegamento*, in ARCHIVIO STORICO DIPLOMATICO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, ARCHIVIO STORICO DEL MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA [d'ora in avanti solo ASMAI], *Governo d'Eritrea*, pos. 181/75, f. 385 (20-2-

1941); in ASMAI, *fondo Ellero-Pezzoli* [d'ora in poi solo FEP], ff. 3 e 5, docc. 29-41, 55, 104-5. Sull'affondamento del *Nova Scotia* diretto ai campi di prigionia sudafricani, nel quale trovò la morte vd. *Rimpatrio della Colonia. Affondamento «Nuova Scozia»*, ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA [d'ora in avanti ACS, MAI], *Direzione Generale Affari Politici*, b. 58.

³ Il regesto del Fondo è in UOLDELUL CHELATI DIRAR, G. DORE, *Carte coloniali. I documenti italiani del Fondo Ellero*, Torino 2000 e, ivi, G. DORE, *Giovanni Ellero: un funzionario dell'Impero A.O.I. Amministrare e conoscere nell'Eritrea ed Etiopia d'età coloniale*, pp. 3-25. Una prima presentazione e riflessione in G. DORE, I. TADDIA, *I documenti inediti di Giovanni Ellero sull'Etiopia, in «Africa»*, 1 (1993), pp. 21-46, ivi, rispettivamente, *Etmologia e storia nella ricerca di Giovanni Ellero*, pp. 35-46 (anche in «Sot la Nap», n. 4, pp. 17-28) e *Un funzionario tra ricerca scientifica e colonialismo: Giovanni Ellero*, pp. 24-34. Per un breve profilo biografico e bibliografico vd. DORE, *I documenti cit.*, pp. 21-23; FEP, *Cartella personale*, f. 30, docc. 334-5. Successivamente alcuni scritti editi di Ellero sono stati ristampati a cura di G. FIACCADORI e G. LUSINI: G. ELLERO, *Antropologia e storia d'Etiopia. Note sullo Scirè. L'Enderità, i Tacurri e l'Uolcait*, Udine 1995. Per il regesto della collezione di 287 missive di colonizzati, indirizzate alle articolazioni del potere coloniale: UOLDELUL CHELATI DIRAR, A. GORI, I. TADDIA (a cura di), *Lettere tigrine. I documenti etiopici del Fondo Ellero*, Torino 1997.

⁴ Si tratta di 143 lettere (dal 3-8-1936 al 21-3-1941), oggi presso la famiglia, scritte ai propri familiari dalla moglie, Maria Pia Pezzoli, che raccontano con partecipazione e curiosità intellettuale l'esperienza africana in un'ottica di genere: si possono seguire gli spostamenti nelle regioni del Tigray, aspetti della micro-socialità dell'élite coloniale, composta da ufficiali e funzionari, e delle interazioni con le genti locali; cfr. la tesi di laurea di E. GIARDI, *Elite femminile di guerra (1940-1945)*, [Facoltà di lettere e filosofia, rel. D. Gagliani] Bologna 1999-2000.

⁵ V. AMBROSIO, *Tre anni tra i Galla e i Sidama (1937-1940)*, [Ministero dell'Africa Italiana] Roma 1942. Fu addetto di governo presso la Direzione affari economici a Gimma (ottobre 1937), poi alla Direzione affari politici, dal gennaio del 1938 vice-commissario, quindi reggente al Commissariato di Bakko nel governo del Galla Sidama. Morì nel marzo del 1941 sul fronte greco, dove era andato volontario. Vd. DORE, *Giovanni Ellero cit.*, p. 12 *et passim*.

⁶ P.M. Masotti fu nel Governo dell'Amhara dal luglio 1937, prima a Gondar, nel Gojjam, poi dall'agosto 1939 come residente a Dessiè, nel Wollo, e dal luglio 1940 residente di Dembidollo, nel Wollega, nel governo del Galla Sidama, fino alla resa nel luglio 1941, seguita dalla prigionia in Kenia; vd. P.M. MASOTTI, *Ricordi d'Etiopia di un funzionario coloniale*, Milano 1981. Lino Calabrò fu addetto alla residenza di Gimma per tre mesi, poi dal dicembre 1937 reggente della residenza di Saka, capoluogo del Limmu Ennaria, confinante con il Gojjam e lo Scioa, poi residente di Bedelle dall'ottobre del 1938 fino alla resa nell'aprile del 1941, L. CALABRÒ, *Intermezzo africano. Ricordi di un residente di governo in Etiopia 1937-41*, Roma 1988. All'interno di una esile memorialistica possiamo segnalare tra gli esiti autobiografici più interessanti: A. DENTI DI PIRAJNO, *Un medico in Africa*, Vicenza 1994 (1 ed. 1952); S. ANSELMI, *Negarit Ambarigné. Con le aquile sulle ambe, ricordi d'Africa orientale (1936-39)*, Milano 1989; M. GAZZINI, *Zonderwater. I prigionieri in Sudafrica 1941-1947*, Roma 1987 e P. BORRUSO (a cura di), *Il mito infranto*, Bari 1997. Utili anche – in quanto documentano una variante significativa della tipologia di funzionario e di ufficiale, quella dei comandanti delle bande indigene, esperienza singolare, tutta da indagare, di interazione e di penetrazione intensiva nella società indigena – V. DAN SEGRE, *La guerra privata del tenente Guillet. La resistenza italiana in Eritrea durante la seconda guerra mondiale*, Milano 1993, e E. FORMENTO, *Kai Bandiera, Etiopia 1936-1941: una banda irregolare*, con introd. di A. DEL BOCA, Milano 2000; cfr. anche DEL BOCA, *Gli Italiani cit.*, p. 233 ai nn. 52-53, per la scarna memorialistica di funzionari militari e civili tra il 1939 e il 1940.

⁷ Sull'organizzazione politico-amministrativa e sulle attribuzioni del personale civile di governo nel periodo vd. T. COLUMBANO, *L'Italia in Africa. Il Governo dei Territori d'Oltremare*, II: *Il personale civile*, Roma 1968. La Legge organica 1 giugno 1936 n. 1019 fissava la ripartizione territoriale dell'Impero in 5 governi, divisi in commissariati che coordinavano l'attività politico-amministrativa delle residenze e vice-residenze. Per una analitica ricognizione bibliografica e sulle disponibilità archivistiche rinvio a V. PELLEGRINI, A. BERTINELLI, *Per la storia dell'amministrazione coloniale italiana*, Milano 1994.

⁸ AMBROSIO ricorda i nomi di alcuni colleghi, anch'essi funzionari di carriera direttiva: Carlo Evangelisti, già residente a Wogorò durante e dopo la guerra etiopica, Segretario di governo, morto al comando di una banda a Burgi nel marzo del 1941; Carlo Luna nello stesso periodo Residente di Magi, Giorgio Bedini, che lo sostituisce a Kossa, residenza del governo di Gimma, nel febbraio 1940; Franco Gazzera, residente di Danghela e reggente del commissariato di Gondar nel governo dell'Amhara, nipote del governatore del Galla Sidama, morto agli inizi del '39, della leva di concorso di Ellero (*Tre anni cit.*, p. 210); cfr. anche N. FESTA, *Giovani eroi del tempo di Mussolini: Franco Gazzera. Primo segretario di governo*, in «Italia d'Oltremare», 5 febbraio 1939, p. 63; A. TILGHER, *Franco Gazzera*, in «Annali dell'Africa italiana», marzo 1939, pp. 333-35.

⁹ AMBROSIO, *Tre anni cit.*, p. 191.

¹⁰ Sul Conti Rossini, la cui fama di orientalista dura attraverso i decenni: V.L. GROTTANELLI, *Carlo Conti Rossini*, in «Rassegna di studi etiopici», VIII (1950), pp. 5-6; L. RICCI, *Presenza di un maestro. Carlo Conti Rossini*, ivi, XXV (1974), pp. 5-13; G.C. STELLA, *Carlo Conti Rossini ed i suoi scritti circa l'Etiopia e l'Eritrea (saggio bibliografico)*, in «Quaderni di studi etiopici», 5 (1984), pp. 106-28. Fu direttore degli Affari civili durante il governatorato Martini in Eritrea (1898-1903), segretario generale per gli Affari civili e politici della Tripolitania (1914-1915), Consigliere di Stato dal 1926, rappresentante italiano nell'*International Institute of African Languages and Cultures* di Londra (nel 1936 con F. Beguinot dell'Istituto Orientale di Napoli, e C.A. Nallino dell'Università di Roma).

¹¹ ACCADEMIA DEI LINCEI, *Accademici dei Lincei. Biografie e bibliografie*, Roma 1964, alla voce E. Cerulli; L. RICCI, *Enrico Cerulli (1989-1988)*, in «Bulletin des Etudes Africaines de l'INALCO», 7 (1987), pp. 13-14 e ivi, 1988, pp. 267-71; G. LUSINI, *Bibliografia di Enrico Cerulli*, in «Rassegna di studi etiopici», 32 (1990), pp. 20-44; L. RICCI, *Enrico Cerulli*, ivi, 32 (1990), pp. 5-19 e ID., ivi, 1991, pp. 197-198. Nel 1919 ufficiale in Somalia, nei ruoli coloniali tra il 1920 e il 1925, residente di Balad e di Baidawe e poi direttore dell'Ufficio politico della Somalia, nel 1926-31 al Ministero degli esteri e alla Legazione di Addis Abeba, capo dell'Ufficio politico dell'Africa Orientale presso il Ministero delle colonie, dal 1932 al 1937 direttore degli Affari politici dell'A.O.I. e consigliere di Lessona fino alla nomina a vice-governatore generale e poi, sostituito da Nasi, dal 5 maggio 1939 governatore dell'Harrar. Sui contrasti con Amedeo d'Aosta vd. DEL BOCA, *Gli Italiani cit.*, III, p. 80 e pp. 309-11.

¹² Si veda F. CASTRO, *Scritti di Martino Mario Moreno*, in «Rassegna di studi etiopici», XX (1964), pp. 12-21. M.M. MORENO, *Scritti*, Roma 1993. Nei ruoli dell'amministrazione in Tripolitania e Cirenaica (1914-15), direttore degli Affari civili e politici in Eritrea (1929-31), vice-governatore e poi governatore di Addis Abeba (1936), vice-governatore del Galla Sidama (dal 1936), poi direttore generale degli Affari politici del M.A.I. dal 1938.

¹³ Per una discussione sulla nozione di «tradizione intellettuale» e anche sulla sua applicazione agli studi africanisti di età coloniale si trovano stimolanti considerazioni in M. IZARD, F. VITI, *Antropologia delle tradizioni intellettuali: Francia e Italia*, Roma 2000 e ivi, G. LENCLUD, *Che cos'è una tradizione intellettuale?*, pp. 1-20 e F. VITI, *Etnie e classificazioni etniche tra natura e storia. Qualche esempio in AOF*, pp. 85-117.

¹⁴ Per una comparazione tra funzionari di alto livello si veda per il colonialismo francese J.L. AMSELLE, E. SIBEUD (sotto la direzione di), *Maurice Delafosse. Entre orientalism et ethnographie: l'itinéraire d'un africaniste (1870-1926)*, Paris 1998. D. ROBINSON, «French Africans»: *Faidherbe, Archinard and Coppolani, the «Creators» of Senegal, Soudan and Mauritania*, in M.E. PAGE, S.F. BESWICK, T. CARMICHAEL, J. SPAULDING, *Personality and Political Culture in Modern Africa*, Boston 1998, pp. 91-106. Cfr. sulle relazioni tra etnologia e situazione coloniale per i paesi anglosassoni H. KUKLICK, *The Savage within. The Social History of British Anthropology, 1885-1945*, Cambridge 1991. Sul colonialismo francese vd. in particolare: W.B. COHEN, *Empereurs sans sceptres: histoire des administrateurs de la France d'Outremer et de l'École coloniale*, Paris 1973; J. FREMEAUX, *L'Afrique à l'ombre des épées: l'administration militaire française en Afrique blanche et noire (1830-1930)*, Montpellier 1987; J. CLAUZEL, *Administrateur de la France d'outre-mer*, J. LAFITTE, A. BARTÉLEMY, Marseille 1989; E. BERNUS, P. BOILLEY, J. CLAUZEL, J.L. TRIAUD, *Nomades et Commandants. Administration et sociétés dans l'ancienne A.O.F.*, Paris 1993.

¹⁵ La produzione degli orientalisti italiani, islamisti e etiopisti nel nostro caso, è un capitolo importante dello storicismo italiano, spesso sottovalutato negli altri settori intellettuali, anche per la scarsa auto-consapevolezza storiografica che le discipline, non solo umanistiche, hanno nel

nostro Paese. Sul rapporto tra etnologia e storia vd. le riflessioni coeve di R. PETTAZZONI, *L'etnologia come disciplina storica*, in «Rivista di Antropologia», XXXI (1935-37), pp. 451 ss.; più recentemente A. TRIULZI, *Etnostoria*, in *Enciclopedia delle Scienze sociali*, III [Istituto della Enciclopedia Italiana], Roma 1997, pp. 680-85.

¹⁶ J.L. AMSELLE, *Au coeur de l'ethnie. Ethnies, tribalisme et État en Afrique*, Paris 1990, p. 15. Sulle produzioni testuali etnografiche, in cui vanno inclusi monografie e rapporti dei funzionari, cfr. J. CLIFFORD, G. MARCUS, *Scrivere culture. Poetiche e politiche in etnografia*, Roma 1997.

¹⁷ Cfr. J.L. AMSELLE, *Connessioni. Antropologia dell'universalità delle culture*, Torino 2001.

¹⁸ Sugli studi orientalisti e sociologici nelle colonie italiane nel periodo dell'Impero per un breve rendiconto vd. M. COLUCCI, *Stato attuale delle ricerche sociologiche in AOI*, in «Rivista delle Colonie», 7 (1937), pp. 809-15; D. DIRINGEN, *La Società Asiatica italiana e gli studi orientalistici in Italia*, ivi, 9 (1937), pp. 1144-53.

¹⁹ G.K.N. TREVASKIS, *Eritrea, a Colony in Transition, 1941-52*, London 1960, p. 32. Vi contrapponeva lo stile di governo e la capacità conoscitiva dispiagata dall'amministrazione britannica: «All this was changed after the Occupation. British officers toured their districts methodically and continuously; they made themselves accessible to all comers; several carried out sociological inquiries and, in a surprisingly short time, collected and recorded more detailed information about tribal and village society, local custom and usage. They got to know the Eritrean villager and tribesman more intimately than their Italian predecessors» (vd. il fondo archivistico sull'Eritrea *Trevaskis Papers*, MSS. Brit. Emp. S 367, box 1, BLO, Oxford). Gli studi migliori, durante la *British Administration*, furono quelli di un antropologo professionista di grande valore, allora in servizio: S.F. NADEL, *Notes on Beni Amer Society*, in «Sudan Notes and Records», 1 (1945), pp. 51-94; ID., *Land tenure on the Eritrean plateau*, in «Africa», 1 (1946), pp. 1-22 e, ivi, 2 (1946), pp. 99-109.

²⁰ Così anche N. LABANCA, *L'amministrazione coloniale fascista. Stato, politica, società*, in A. DEL BOCA, M. LEGNANI, M.G. ROSSI, *Il regime fascista. Storia e storiografia*, Bari 1995, p. 376 e *passim*.

²¹ Tra i manuali Hoepli comparvero diversi strumenti per l'apprendimento delle lingue etiopiche: E. VITERBO, *Vocabolario della lingua oromonica*, Milano 1936; M. CAMPERIO, *Manuale pratico della lingua tigrè*, Milano 1894, ristampato nel 1936 per iniziativa del M.A.I.; e M.M. MORENO, *Grammatica teorico-pratica della lingua galla, con esercizi*, Milano 1939, nella collana «Grammatiche e lessici delle lingue dell'Africa Italiana». Sul limitatissimo impatto delle Scuole di specializzazione di interesse africanista presso l'Università di Roma vd. DORE, *Giovanni Ellero cit.*, pp. 10-12.

²² Ivi, pp. 16-17.

²³ MASOTTI, *Ricordi cit.*, pp. 53-58.

²⁴ Ivi, p. 97 e p. 161.

²⁵ *Conti Rossini a Ellero (24 dicembre 1939)*, in FEP, f. 31, doc. 356.

²⁶ Si riferiva probabilmente ai provvedimenti di indemaniamiento durante il governatorato Martini: vd. FEP, f. 25, docc. 305-6.

²⁷ C. CONTI ROSSINI, *Schizzo etnico delle popolazioni eritree*, Novara 1913, p. 32.

²⁸ Ivi, p. 4.

²⁹ G. ELLERO, *Importanza della tradizione orale per l'etiopistica*, in Id., *Antropologia e storia d'Etiopia cit.*, pp. 58-59. Così anche E. CERULLI, *La Somalia, Il diritto consuetudinario della Somalia settentrionale (Migiurtini)*, in «Bollettino della Società Africana d'Italia», XXXVII (1918), pp. 120-37 e 216-33 e, ivi, XXXVIII (1919), pp. 45-56, 231-47 e 276-85.

³⁰ ELLERO, *Importanza della tradizione cit.*, p. 60.

³¹ *Istruzioni per lo studio della colonia Eritrea*, [a cura della SOCIETÀ DI STUDI GEOGRAFICI E COLONIALI di Firenze, con la collaborazione della SOCIETÀ ITALIANA DI ANTROPOLOGIA ED ETNOLOGIA] Firenze 1907.

³² L'unica legge consuetudinaria scritta documentata era lo Statuto della gente Loggo Sarda, originaria dell'Akkele Guzay, ritrovato dal Conti Rossini: C. CONTI ROSSINI, *I Loggo e la legge dei Loggo Sarda*, in «Giornale della Società Asiatica Italiana», XVII (1904), pp. 1-63; sui conflitti tra la gente Loggo Sarda nella piana di Hazamo e i vicini signori del Tigray vd. i documenti raccolti in FEP, f. 25, doc. 307. Molto più tardi vennero trascritte le norme consuetudinarie orali del Sera': C. CONTI ROSSINI, *Consuetudini giuridiche del Seraé. Raccolte dall'assemblea dei suoi nota-*

bili ad iniziativa del commissariato regionale di Addi Ugri. Parte I, in «Rassegna di studi etiopici», suppl. al VII (1948); ID., *Parte II*, a cura di L. RICCI, ivi, suppl. al XI (1953); ID., *Elenco e firme dei notabili*, ivi, allegato al XXIV (1971). Sui processi di legittimazione e di invenzione o immaginazione della tradizione in Africa vd. T. RANGER, O. VAUGHAN (a cura di), *Legitimacy and the State in Twentieth Century Africa*, London 1993.

³³ Cfr. M. D'AMELIO, *La giurisprudenza etnologica e la revisione della teoria della consuetudine*, in «Rivista di Diritto pubblico», 1 (1910), pp. 37-45; E. CERULLI, *Diritti indigeni ed etnologia giuridica delle nostre colonie*, in «Rivista coloniale», 3 (1918), pp. 102-3.

³⁴ Ebbero notorietà tra gli studiosi i seguenti lavori: A.H. POST, *Afrikanische Jurisprudenz. Ethnologisch-juristische Beiträge zur Kenntnis der einheimischen Rechte Afrikas*, I, Oldenburgh-Leipzig 1887 e *Grundriss der ethnologischen Jurisprudenz*, Leipzig 1894-95 (tr. it. *Giurisprudenza etnologica*, 2 voll., Milano 1906-1908, a cura di P. BONFANTE, C. LONGO). Per una tempestiva presentazione critica in Italia sul versante etnologico vd. A. COLINI, *Un libro del Post sopra lo sviluppo del diritto di famiglia. Note di etnografia comparata*, in «Bollettino della Reale Società geografica italiana», 1891, pp. 232-65. A testimonianza della sua diffusione, Ellero ne aveva ordinato l'edizione francese o italiana dalla colonia (in FEP, M. Pia Pezzoli alla madre e alla sorella (Macallè, 6 ottobre 1939), insieme con *Le rameau d'or* di J. FRAZER (anche se dal 1925 ne esisteva la traduzione italiana), a riprova di un suo interesse per l'etnologia evuzionista.

³⁵ Sullo sviluppo della demologia giuridica in Italia vd. F. CESETTI, *Studi italiani sul folklore giuridico*, in «Sociologia del Diritto», 1 (1983), pp. 119-34. Sugli studi giuridici coloniali vd. A. BERTOLA, *Gli studi giuridici coloniali e la loro importanza nel presente*, in «Rivista delle Colonie», 1 (1938), pp. 7-14; C. CONTI ROSSINI, *Diritto consuetudinario etiopico*, in «Rivista giuridica del Medio ed Estremo Oriente e Giustizia coloniale», 1 (1937), coll. 297-308; M. COLUCCI, *Diritto consuetudinario coloniale*, in «Nuovo Digesto italiano», IV, 1938, pp. 971-76; E. CUCINOTTA, *Le condizioni locali nel diritto coloniale*, in «Rivista di diritto coloniale», genn.-giugno 1940, pp. 29-38; G. MONDAINI, *Il diritto coloniale italiano nella sua evoluzione storica (1882-1939)*, in *Studi di storia e di diritto in onore di Carlo Calisse*, 1940, III, p. 24. Una prima ricostruzione storica in M.L. SAGÙ, *Alle origini della scienza del diritto coloniale in Italia*, in «Clio», 4 (1988), pp. 557-93.

³⁶ Vd. *Per la formazione di un «Archivio delle consuetudini giuridiche indigene*, in «Rivista delle Colonie», 1 (1938), pp. 63-65 (la rubrica raccolse, nel breve periodo in cui poté svilupparsi, materiali di un certo interesse, soprattutto per la determinazione idiografica, areale e temporale, dei dati).

³⁷ Sulla contraddittorietà e fragilità dei tentativi di codificazione nel primo periodo M.L. SAGÙ, *Sui tentativi di codificazione per la colonia Eritrea*, in «Clio», 4 (1986), pp. 567-615.

³⁸ Ci si riferisce ai materiali in FEP, *Auciacci*, f. 4, docc. 44-54.

³⁹ Per un inquadramento cronologico e legislativo, ma rilevandone il deficit di riflessione critica e storiografica, V. MELLANA, *L'Italia in Africa. L'amministrazione della giustizia nell'Africa Orientale Italiana (AOI), (1936-1941)*, II, [M.A.E., Comitato per la documentazione dell'opera italiana in Africa] Roma 1972.

⁴⁰ Sul tema si vedano M. GLUCKMAN, *The Judicial Process among the Barotse of Northern Rhodesia*, Manchester 1955; P.H. GULLIVER, *Social control in African Society*, London 1963; J. COMAROFF, S. ROBERTS, *Rules and processes. The cultural logic of disputes in an African context*, Chicago 1981; K. MANN, R. ROBERTS (a cura di), *Law in Colonial Africa*, London 1991, dove, attraverso casi di studio, si mostra come il processo di costruzione dei diritti consuetudinari nella situazione coloniale definisca «a single, interactive colonial system».

⁴¹ In realtà i testi potevano anche solo testimoniare su precedenti connessi al tipo di reato in questione del presunto reo, creando per i giudicanti ampio spazio per valutazioni socio-politiche (vd. i dati del residente dell'Avergallè). Secondo Pollera, i testi erano divisi in tre categorie cui era connesso il tipo di verdetto da emettere e di autorità implicata: i *merfée*, aghi, testimoni oculari, e gli *enmì*, pietre, che offrono indizi rilevanti, portano al verdetto esecutivo, mentre gli *uf*, uccelli, che hanno solo inteso dire, consentono ricorso al giudizio superiore. Nei dati di Ellero, in 'Add Remots, erano indicati tre tipi di testi, non specificandone però il valore testimoniale: *of*, coloro che vedono, *dingà* o *enmì* (am. *Dingay*, pietra), coloro che sentono, *negheregn*, coloro che dicono.

⁴² Sulla qualificazione sociale dell'*enda* cfr. PERINI, *Di qua del Marèb* cit.; A.M. TANCREDI, *Notizie e studi sulla Colonia Eritrea*, Roma 1913.

⁴³ I proverbi come fonte giuridica sono un oggetto di rilevazione privilegiato nella *scienza coloniale*: integrando la raccolta di Conti Rossini; Ellero raccolse direttamente o indirettamente detti e proverbi, che incorporavano concezioni soggiacenti alla struttura dell'istituto. Importanti raccolte paremiologiche di quegli anni sono in C. CONTI ROSSINI, *Proverbi, Tradizioni tradizioni e canzoni tigrine*, [Collezione scientifico documentaria dell'Africa italiana, Ufficio studi del M.A.I.] Roma 1942 e in EUGENIO DI SAVOIA, G. SIMONINI, *Proverbi tigrini*, in «Rassegna di Studi etiopici», 1 (1943), pp. 3-35.

⁴⁴ In un suo appunto di campo compare l'annotazione dei seguenti testi di noti antropologi britannici in Sudan: A.I. RICHARDS, *The development of Field work methods in Social Anthropology* e S.F. NADEL, *The Interview technique in Social Anthropology*, pp. 317-27, in F. BARTLETT, M. GINSBERG, E.J. LINDGREN, R.H. THONLESS, *The Study of Society. Methods and Problems*, London 1939, pp. 272-316 (FEP, f. 23, doc. 260). La nota era parte degli studi preparatori di Ellero per l'articolo pubblicato postumo e ampiamente rivisto da C. CONTI ROSSINI, *I Tacuri in Eritrea*, in «Rassegna di Studi etiopici», 2 (1947), pp. 189-99.

⁴⁵ Era stato rilevato direttamente nella 'Enda Makonni. Gobbi sottolineava le garanzie effettive date ai testi: «ecco perché l'istituto del *mermerà* mi appare molto serio e perché dalle popolazioni è tenuto in gran conto. La procedura dà sufficienti garanzie di giustizia ed ha una veste di legalità, almeno agli occhi delle popolazioni», in *Gobbi a Ellero (Residenza di May Cèu, 23-10-1939)*, FEP, f. 4, doc. 48.

⁴⁶ Il *mesleniè* era capo di circoscrizioni di varia dimensione (uno o più distretti o *gulti*), *shumagallè* erano gli anziani, notabili del villaggio; sulle funzioni attribuite a capi e notabili dall'ordinamento coloniale una sintesi in E. POLETTI, *Codice penale abissino con le relative norme consuetudinarie, l'ordinamento giudiziario e processuale*, Milano 1938, pp. 276 *et passim*.

⁴⁷ Le donne si erano appellate la mattina successiva alla Residenza; i notabili, consultati dopo il fallimento delle indagini coloniali, escludono l'*awciacc*, perché la violenza carnale non vi era contemplata e i talleri in possesso delle vittime non erano stati rubati.

⁴⁸ *Cafta - R. Commissariato di Governo dell'Uolcait - a G. Ellero (Asmara, 22-8-1940)*, in FEP, f. 4, doc. 53.

⁴⁹ Cfr. *ivi*, doc. 43. Anche il Residente del Tembien vi si riferisce come informatori privilegiati: «Il primo del mese, alla riunione dei capi distretto, mi procurerò informazioni più precise» (*Abbi 'Addi, 19-10-39*, *ivi*, doc. 49). In quest'area l'istituto, conosciuto come *mermera* (mentre *awciacc* era identificato come termine scioano), sembrava essere operante nei casi di furto e incendio, «praticato alla chetichella», anche se ufficialmente soppresso dal nuovo Codice penale abissino e da ras Sejum.

⁵⁰ Anche MASOTTI sottolinea l'interesse, anche conoscitivo, per l'esperienza di giudicatura e insieme la sua dinamica interattiva, non facilmente dominabile dal funzionario, se non con «buon senso e applicazione molto liberale della legge italiana», perché si trattava di un «tentativo affrettato di fondere due legislazioni, quella dell'occupante e quella dell'occupato»: «era una funzione di estremo interesse e di grande difficoltà che richiedeva studio delle consuetudini locali, pazienza, assistenza tecnica da parte degli esperti etiopici e fiducia in loro» (*Ricordi cit.*, p. 94). L'esperienza vissuta dai funzionari del Galla Sidama era segnata da una particolare complessità. Nella residenza di Dembidollo il Masotti aveva per l'amhara e il tigrino «un passabile interprete» che «essendo eritreo, osservava con occhio critico i galla e i pochi amhara ed era attento informatore», e per l'oromo, lingua principale dell'area, «un ex allievo della Missione protestante» che «conosceva l'inglese, ma assai poco l'amarico». La presenza di gruppi etnici e linguistici omotici e anche nilotici come i Nuer e gli Anuak del bassopiano sudanese complicava il *setting* giudiziario: «si finiva con il dover lavorare con tre interpreti: dalla lingua originale all'oromo, da questo all'amhara e dall'amhara all'italiano», il che, «per le variazioni e i riassunti» costringeva ad avere due interpreti «anche per controllo reciproco», tra cui erano frequenti le discussioni. Vd. anche, sull'interprete nel commissariato di Gore, CALABRÒ, *Intermezzo cit.*, pp. 55-57.

⁵¹ CONTI ROSSINI, *Per la conoscenza cit.*

⁵² Si veda su questi temi, dal punto di vista comparativo, AMSELLE, M'BOKOLO, *Au coeur cit.*, p. 244.

⁵³ Un esempio tra i più significativi dell'esperienza eritrea fu la raccolta delle *Leggi degli Atchemè Melgà*, sistematizzazione dei materiali orali formalizzati in unico testo degli *Scioattè Haggègti* (i «sette paesi legiferanti»), iniziata dall'ufficiale B.A. Mulazzani e proseguita dal com-

missario regionale I. CAPOMAZZA (*La legge degli Atchemè Melgà*, Macerata 1912); vd. anche nell'ambito dell'Amministrazione britannica D.J. DUNCANSON, *Sir'at 'Adkeme Milga'. A native law code of Eritrea*, in «Africa», XIX (1949), pp. 141-49.

⁵⁴ CONTI ROSSINI, *Diritto consuetudinario etiopico* cit., p. 305.

⁵⁵ *Gente* (talvolta *stirpe*) era per il Conti Rossini concettualizzazione non essenzialista, e talvolta polemicamente opposta a concezioni reificanti, pur costruite da funzionari coloniali italiani, che tendevano attraverso l'apposizione dell'articolo determinativo a trasformare arbitrariamente gli abitanti di un villaggio o di una circoscrizione in etnia. Il termine, dunque, nell'uso determinato che ne faceva il prestigioso studioso-funziario contiene una consapevolezza storica della sua formazione processuale e composita e della funzione ideologica delle genealogie fondative. Si veda G. ELLERO, *Note sull'Endertà*, in «Rassegna di Studi etiopici», 1 (1941), pp. 146-72 ora in ELLERO, *Antropologia e storia* cit., al n. 1, chiaramente da attribuire al Conti Rossini.

⁵⁶ Sulla giurisprudenza etnologica vd. anche R. CORSO, *Il contributo dell'Etnologia giuridica alla colonizzazione italiana*, in «Rivista di etnografia», 3 (1949); C. CONTI ROSSINI, *A proposito di etnografia giuridica*, in «L'Italia d'Oltremare», VI (1941), pp. 168 ss. Un'ampia bibliografia, ma non priva di errori, si trova in G. MASUCCI, *Il garante nelle consuetudini etiopiche*, [Osservatorio italiano di diritto agrario, Studi giuridici coloniali] Roma 1941.

⁵⁷ Pirzio Biroli, Governatore dell'Amara, in una circolare del 28-7-1936, n. 122, nel sottolineare l'amministrazione della giustizia come «il compito principale» dei Residenti e dei Commissari, consigliava: «Nessun limite alla verbosità dei litiganti: ognuno vuoti il proprio sacco come e meglio crede. Limitare gli esposti orali, infastidirsi subito è il più grave atto impolitico che possa commettere il funzionario che amministra giustizia ad Etiopi», citato in POLETTI, *Il codice penale* cit., p. VIII.

⁵⁸ A. POLLERA, *L'Abissinia di ieri. Osservazioni e ricordi*, Roma 1940, p. 138.

⁵⁹ CONTI ROSSINI esplicitamente applica il metodo areale del Bartoli in *Proverbi* cit.

⁶⁰ L'istituto compariva, non nel primo lavoro di A. POLLERA, *L'ordinamento della giustizia e la procedura indigena in Etiopia e in Eritrea* [Rapporti e Monografie coloniali], Roma 1913, ma nel postumo *L'Abissinia di ieri* cit., pp. 95-138, come voce tra gli istituti di procedura consuetudinaria, insieme al *liebascià* (*liebà*, ladro), meccanismo, ritenuto di origine oromo, attivabile sempre in caso di ladri ignoti, ma solo a livello di villaggio, come avveniva per l'*ebuss*: «in alcune regioni», amhara e oromo, un «impresario» spingeva a richiesta nel villaggio un giovinetto, il *liebascià*, in stato ipnotico o di trance, alla ricerca del colpevole (ivi, pp. 127-29).

⁶¹ Si veda in particolare G. ELLERO, *Il Uolcait*, in «Rassegna di Studi etiopici», VII (1948), pp. 89-112 (ora in ELLERO, *Antropologia e storia* cit., pp. 109-31).

⁶² Con una circolare nel 1937 si sollecitavano i funzionari dei territori etiopici di recente occupazione a redigere monografie relative al territorio di propria giurisdizione; *Pignatelli – dir. Affari civili e politici – ai commissari di governo (Asmara, 8-10-1937)*, in FEP, f. 3, doc. 13. Di particolare interesse sono le relazioni che Ellero compila sulla situazione politica, militare e sociale dalla residenza di Om Hager, e in particolare sulle mutevoli alleanze dei capi locali (*Relazione sulla residenza di Om Hager, 15-1-1940*, in FEP, doc. 15) e da 'Add Remots, Walqayt (*Relazione politica sul commissariato del Setit-Angareb, 20-6-1940, 28 luglio 1940, 7-9-1940*, in FEP, rispettivamente docc. 16-18).

⁶³ Vd. PERINI, *Di qua del Marèb* cit., p. 419. Il Mareb, più del Setit, era e rimane limite confinario decisivo tra Etiopia e la Colonia Eritrea, teatro di eventi storici importanti e di manipolazioni simboliche. Sulle vicende storiche coloniali: vd. HAGGAI ERLICH, *Etiopia and Eritrea during the Scramble for Africa: a Political Biography of Ras Alula, 1875-1897*, East Lansing 1982; MERID W. AREGAY, *Alula, Dogali and the Ethiopian Unity* e ID., *Negussay Ayele, Ras Alula and Ethiopia's Struggle against Expansionism and Colonialism, 1872-1897*, entrambi in *Centenary of Dogali. Proceedings of the International Symposium*, [Institute of Ethiopian Studies] Addis Abeba 1988; F. GUAZZINI, *Le ragioni di un confine coloniale. Eritrea 1898-1908*, Torino 1999.

⁶⁴ TADDIA, *Un funzionario* cit., pp. 31-33.

⁶⁵ I dattiloscritti più analitici recano i titoli *Intorno a un singolare metodo di accertamento di alcuni reati nel Tigrai: l'aucciacci*, di Ellero, e *Note sull'aucciacci (Selò ed Averghèllè)*, del locale residente (pres. Alvaro di Gregorio secondo l'elenco dei titolari e reggenti nel *Notiziario di Asmara* del 7-1-1940); vd. FEP, f. 4, rispettivamente docc. 43-44 e 47. Un'altra cartella contiene ulteriori indicazioni sulle letture preparatorie di Ellero per un lavoro sul *Sentimento giuridico delle popolazioni tigrine del Tigrai* (FEP, f. 21, doc. 243).

⁶⁶ Informazioni sintetiche per i funzionari erano disponibili in POLETTI, *Il Codice penale cit.*, pp. 256-75. Per una più rigorosa presentazione dei principi giuridici cfr. E. CERULLI, *Il codice penale etiopico e i suoi principi fondamentali*, in «Oriente Moderno», agosto 1932, pp. 392-405; CONTI ROSSINI, *Diritto consuetudinario etiopico cit.*

⁶⁷ CONTI ROSSINI nel 1938 avvertiva: è «l'unico lavoro pubblico in proposito, ed è ormai vecchio di un quarto di secolo: io, per il primo, avverto che almeno in qualche sua parte avrebbe bisogno di maggiori accertamenti», mentre sull'Etiopia centrale e meridionale si avevano «notizie frammentarie e inorganiche raccolte più per motivi folkloristici che per altro» e «lacune deplorevoli» soprattutto per la proprietà fondiaria dello Scioa dove sembravano emergere «peculiarità notevoli» (*Diritto consuetudinario etiopico cit.*, p. 305).

⁶⁸ Il R.D. 20 giugno 1935, n. 1649 (artt. 1, 32-35 e 39) e l'art. 63 del R.D. n. 1019, 1 giugno 1936, che, dividendo l'Etiopia in 5 Governi più il Governatorato municipale di Addis Abeba, estendeva l'ordinamento giudiziario dell'Eritrea ai governi dell'Amhara e dello Scioa e quello della Somalia ai governatorati del Galla Sidamo e dell'Harar, costituivano come esclusivi organi di amministrazione della giustizia dal basso verso l'alto il residente, il tribunale di commissariato, la Corte d'assise in primo grado e il governatore in grado di revisione, escludendo dunque lo *sciamauciacci* e la commissione. L'art. 53 della stessa Legge organica estendeva all'A.O.I. i Codici penale e di procedura penale. Sui tribunali residenziali e commissariali vd. POLETTI, *Il Codice penale cit.*, pp. 217-20.

⁶⁹ Vd. *Giudicatura governatoriale a dr. Ellero (Asmara 22-8-1940)*, fro. Bonifacio [?], in FEP, f. 4, doc. 46, dove si notava che neanche l'art. 50 della Lg. org. e l'art. 91 dell'Ordinamento giudiziario, nel richiamo a prestare attenzione alle «condizioni locali», ammettevano «la possibilità di mantenere in vita sistemi procedurali di diritto consuetudinario indigeno nella pratica giudiziaria penale». La conclusione era netta: «Deve, perciò, escludersi in modo assoluto l'applicabilità nella pratica giudiziaria penale così dell'*auciacci* come di ogni altra procedura consuetudinaria per l'accertamento del reato, pel giudizio, per la condanna del reo».

⁷⁰ Nell'uso dei termini indicanti cariche politico-giuridiche e nell'attribuirvi determinate qualità ed estensione di funzioni bisogna tener conto sia di differenze areali sia di cambiamenti di fase storica sia di nuove attribuzioni nel sistema giudiziario coloniale: secondo il PERINI il *dagnà* ascoltava le ragioni delle parti in causa, interrogava i testimoni, riferiva in modo impersonale al tribunale nominato dal conveniente ed eventualmente dal convenuto (*Di qua dal Marèb cit.*, p. 374).

⁷¹ L. LOMBARDI, *Il secondo anno giudiziario della Corte d'Appello per l'A.O.I. Il discorso di S.E. il Procuratore generale*, in «Rivista giuridica del Medio e Estremo Oriente e Giustizia coloniale», 1 (1938), p. 15: vi si criticava l'assorbimento della funzione giudiziaria in quella amministrativa e anche il persistere della giurisdizione di guerra anche alla fine della campagna di conquista (ivi, p. 10).

⁷² *L'Amministrazione della Giustizia*, in «Gli Annali dell'Africa Italiana», 5 (1940), p. 733.

⁷³ La *mise en scène* dell'inchiesta è più volte evidenziata: «Sono pronunciati da un collegio costituito da capi ed anziani che giudicano *sub ulmo* in pubblica piazza, cioè con partecipazione delle genti tutte, le quali contestano, depongono, indicano i colpevoli con la convinzione mistica di partecipare ad un rito, che attinge alle più lontane ed intime tradizioni della razza», in *Repertorio generale annuale della Giurisprudenza Italiana*, appendice a «Giurisprudenza Italiana», XLI (1939), p. 23.

⁷⁴ POLETTI, *Il Codice penale cit.*, pp. 249-59, dove sono esaminati comparativamente le procedure di indagine denominate *ebuss*, *liebascià*, *afersatà*. Poletti si trovava a Debra Marcos, come addetto agli Affari giudiziari nel commissariato del Gojjam orientale. Nella risposta della Giudicatura ad Ellero, nell'agosto del 1940, si suggeriva proprio di consultare il lavoro del Poletti sulla procedura straordinaria dell'*afersatà*. Sarebbe utile studiare alcune figure di avvocati che, specie nella colonia Eritrea, ebbero un ruolo nella costruzione di un diritto consuetudinario: è il caso di F. OSTINI che opera una sintesi, nelle lezioni tenute nel 1950-51 alla Scuola di giurisprudenza di Asmara, dal titolo *Per un Corso di diritto consuetudinario delle popolazioni cristiane dell'altopiano*, e nel 1951-52 sul *Diritto consuetudinario dei bassopiani*, durante l'amministrazione britannica, che verranno pubblicati più tardi, nel 1956, anno in cui ricopriva la carica di consigliere della Corte Suprema Eritrea (*Trattato di diritto consuetudinario dell'Eritrea*, Asmara 1956). I dattiloscritti preparatori, inviati alla «Rassegna di Studi Etiopici», e una lettera di rispo-

sta del direttore M.M. Moreno compaiono in ACS, MAI, p. 2 *Rassegna di Studi Etiopici* (1941-54), cart. 3 (ad Suppl. Inv. MAI, v. IV).

⁷⁵ POLLERA, *L'Abissinia di ieri* cit. p. 134.

⁷⁶ Sull'importanza strategica dell'area vd. R.O. COLLINS, *Gambeila: an imperial anachronism*, in PAGE, *Personality* cit., pp. 119-34. Nel Galla-Sidamo, come nell'Harar, veniva applicato l'Ordinamento giudiziario della Somalia. Cfr. per una sintesi ufficiale del quinquennio M. DEI GASLINI (a cura di), *Galla e Sidama. Risorse-promesse-opere*, [Governo dei Galla e Sidama, Sezione Studi e Propaganda] Bergamo 1940-41.

⁷⁷ CALABRÒ ricorda come nel territorio della Residenza di Bedelle i locali, per le dispute, a seconda dei casi o delle opportunità, ricorressero al *dagna*, al *qadi* o al capo paese o al capo mercato, ma «assai più spesso però, più a ragione che a torto, i litiganti, insoddisfatti, ricorrevano alla residenza» (*Intermezzo* cit., p. 66).

⁷⁸ Le classificazioni etniche coloniali tendevano ad essere costruzioni essenzialiste e comunque non indipendenti dalle manipolazioni locali: in realtà potevano essere classificati e classificarsi come amhara, nel Sud-ovest, anche individui di madre oromo, amharizzati per intermatrimonio, che venivano in genere incorporati nei gruppi di potere locali. Sull'etnicità dei gruppi oromo vd. P.T.W. BAXTER, J. HULTIN, A. TRIULZI (a cura di), *Being and Becoming Oromo: Historical and Anthropological Inquiries*, Uppsala 1996.

⁷⁹ La più lucida esposizione storica coeva degli effetti sociali della conquista, soprattutto per quanto riguarda l'assetto fondiario, è M.M. MORENO, *Il regime terriero abissino nel Galla-Sidama*, in «Rassegna sociale dell'Africa italiana», III (1937), pp. 1496-508, conosciuto e citato dai funzionari più attenti. Importanti studi storici ed etnologici sui bordi e le regioni del Sud-ovest etiopico sono stati pubblicati soprattutto negli ultimi quindici anni a partire dal lavoro collettivo D. DONHAM, W. JAMES (a cura di), *The Southern Marches of Imperial Ethiopia. Essays in History and Social Anthropology*, New York-Cambridge.

⁸⁰ CALABRÒ, *Intermezzo* cit., pp. 92-3.

⁸¹ CALABRÒ descrive in più punti i comportamenti spesso prevaricanti delle truppe indigene eritree o somale, specie in contesti sociali dove la possibilità di conflitto e di slittamento della reciprocità positiva in negativa era alta, come i mercati periodici. I *Notiziari politici* del governo e gli archivi coloniali offrono molti elementi in questa direzione: come esempio per quest'ultima area, ASMAI, p. 181/70, *Governo Galla Sidama, Confini del Chenia* e p. 181/74 *Confini con il Chenia* (MAI – Inv. vol. II).

⁸² Per una comparazione con altre situazioni coloniali cfr. M. CHANOCK, *Law, Custom, and Social Order. The Colonial Experience in Malawi and Zambia*, Cambridge 1985; D. CRUMMEY (a cura di), *Banditry, Rebellion and Social Protest in Africa*, London-Portsmouth 1986. Nell'ordine coloniale erano nevalgici gli interventi per bloccare la razzia e la faida; in proposito Ellero raccolse materiali, anche direttamente, nel commissariato di Makallè, sulle relazioni conflittuali delle genti dell'Woggerat sul ciglio dell'altopiano di Makallè ad est con i gruppi Dankali Herto (FEP, f. 19, docc. 209-212, corrispondenza con la vice-residenza di Debub, agosto-settembre 1939).

⁸³ POLETTI, *Il Codice penale* cit., pp. 257-59.

⁸⁴ Le informazioni, sollecitate da Ellero, contenute nel FEP, giungono da 'Abi 'Addi (19-10-1939, Residenza del Tembien, doc. 49), dalla Residenza di May Cèu (23-10-1939, f.to. M. Gobbi, doc. 48); da 'Addi Ugri (12-1-1940 e 4-11-'39, f.to. A. Spinacci, Commissariato regionale del Sera'e, docc. 45, 50 e 51); dalla Residenza di Kafta (3-1-1940, Walqayt, doc. 53).